

Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)¹

del 20 dicembre 1946 (Stato 1° gennaio 2018)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 34^{quater} della Costituzione federale² (Cost.);³

visti i messaggi del Consiglio federale del 24 maggio, del 29 maggio e del 24 settembre 1946⁴,

decreta:

Parte prima: Assicurazione

Capo primo:⁵ Applicabilità della LPGA

Art. 1

¹ Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000⁶ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti disciplinata in questa prima parte, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

² Ad eccezione degli articoli 32 e 33 la LPGA non è applicabile alla concessione di sussidi per l'assistenza alle persone anziane (art. 101^{bis}).⁷

CS 8 437

¹ Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391; FF **1976** III 1).

² [CS **1** 3]. A questa disp. corrispondono ora gli art. 111–113 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS **101**).

³ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4^a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3837; FF **2001** 2851).

⁴ FF **1946** 349 661. Il M del 24 set. 1946 non è pubblicato in italiano.

⁵ Introdotto dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

⁶ RS **830.1**

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453; FF **2002** 715).

Capo primo a:⁸ Persone assicurate

Art. 1a⁹ Assicurazione obbligatoria¹⁰

¹ Sono assicurati in conformità della presente legge:

- a.¹¹ le persone fisiche domiciliate in Svizzera;
- b. le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera;
- c.¹² I cittadini svizzeri che lavorano all'estero:
 - 1. al servizio della Confederazione;
 - 2. al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell'articolo 12;
 - 3. al servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all'articolo 11 della legge federale del 19 marzo 1976¹³ sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionale.

^{1bis} Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al capoverso 1 lettera c.¹⁴

² Non sono assicurati:

- a.¹⁵ gli stranieri che fruiscono di immunità e privilegi secondo il diritto internazionale;
- b. le persone che partecipano ad un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, se l'assoggettamento all'assicurazione giusta la presente legge costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre;
- c.¹⁶ le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 soltanto per un periodo relativamente breve; il Consiglio federale disciplina i dettagli.

⁸ Originario Capo primo.

⁹ Originario art. 1.

¹⁰ I titoli marginali diventano titoli centrali giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2677; FF **1999** 4303).

¹³ RS **974.0**

¹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU **2000** 2677; FF **1999** 4303). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

³ Possono continuare ad essere assicurati:

- a. le persone che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e sono da lui retribuite, se questi dà il proprio consenso;
- b. fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono 30 anni, gli studenti senza attività lucrativa che lasciano il loro domicilio in Svizzera per dedicarsi a una formazione all'estero.¹⁷

⁴ Possono aderire all'assicurazione:

- a. le persone domiciliate in Svizzera non assicurate in virtù di una convenzione internazionale;
- b.¹⁸ i membri del personale di cittadinanza svizzera di un beneficiario istituzionale di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007¹⁹ sullo Stato ospite che non sono obbligatoriamente assicurati in Svizzera in virtù di un accordo concluso con tale beneficiario;
- c. i coniugi senza attività lucrativa di persone che esercitano un'attività lucrativa e che sono assicurate in virtù dei capoversi 1 lettera c, 3 lettera a o in virtù di una convenzione internazionale, in quanto domiciliati all'estero.²⁰

⁵ Il Consiglio federale precisa le condizioni per continuare l'assicurazione in virtù del capoverso 3 e per aderirvi in virtù del capoverso 4; fissa inoltre le modalità di recesso e di esclusione.²¹

Art. 2²² Assicurazione facoltativa

¹ I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa.²³

² Gli assicurati possono disdire l'assicurazione facoltativa.

³ Gli assicurati sono esclusi dall'assicurazione facoltativa se non forniscono le informazioni richieste o non pagano i contributi nel termine prescritto.

¹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS) (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2677; FF **1999** 4303).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6637; FF **2006** 7359).

¹⁹ RS **192.12**

²⁰ Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS) (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453; FF **2002** 715).

²¹ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2677; FF **1999** 4303).

²² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2677; FF **1999** 4303).

²³ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 685; FF **2001** 4435).

⁴ I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono pari all'8,4 per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è comunque di 784 franchi²⁴ all'anno.²⁵

⁵ Gli assicurati senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 784 franchi²⁶ all'anno. Il contributo massimo corrisponde a 25 volte il contributo minimo.²⁷

⁶ Il Consiglio federale emana disposizioni complete sull'assicurazione facoltativa, disciplina segnatamente il termine e le modalità di adesione, di recesso e di esclusione. Disciplina inoltre la determinazione e la riscossione dei contributi, nonché la concessione delle prestazioni. Può adeguare alle particolarità dell'assicurazione facoltativa la durata dell'obbligo di pagare i contributi, come pure il calcolo e il computo dei contributi.

Capo secondo: Contributi²⁸

A. Contributi degli assicurati

I. Obbligo di pagare i contributi

Art. 3 Persone tenute al pagamento dei contributi

¹ Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni.²⁹

² Non sono tenuti a pagare i contributi:

a.³⁰ gli adolescenti che esercitano un'attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 17 anni;

b. e c.³¹ ...

²⁴ Nuovo contributo giusta l'art. 2 dell'O 15 del 15 ott. 2014 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 3335).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

²⁶ Nuovo contributo giusta l'art. 2 dell'O 15 del 15 ott. 2014 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 3335).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

²⁸ Il termine «contributo» è stato sostituito al termine «quota» dal n. II cpv. I della LF del 19 giu. 1959, a contare dal 1° gen. 1960 (RU **1959** 872; FF **1958** 975).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 FF **1990** II 1).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1956, in vigore dal 1° gen. 1957 (RU **1957** 275).

³¹ Abrogate dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), con effetto dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

d.³² i membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 20 anni, se non ricevono un salario in contanti;

e.³³ ...

³ Si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo:

- a. i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa;
- b. gli assicurati che lavorano nell'azienda del proprio coniuge, se non riscuotono alcun salario in contanti.³⁴

⁴ Il capoverso 3 si applica anche agli anni civili in cui:

- a. il matrimonio è contratto o sciolto;
- b. il coniuge che esercita un'attività lucrativa riceve o rinvia una rendita di vecchiaia.³⁵

II. Contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa

Art. 4³⁶ Calcolo dei contributi

¹ I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

² Il Consiglio federale può escludere da questo calcolo:

- a. i redditi provenienti da un'attività lucrativa esercitata all'estero;
- b.³⁷ i redditi provenienti da un'attività lucrativa ottenuti dalle donne dopo i 64 anni e dagli uomini dopo i 65 anni, fino a una volta e mezzo l'importo minimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoverso 5.

³² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391; FF **1976** III 1).

³³ Abrogata dal n. I della LF del 30 set. 1953, con effetto dal 1° gen. 1954 (RU **1954** 102; FF **1953** 449).

³⁴ Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

³⁵ Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391; FF **1976** III 1).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

Art. 5 Contributi sul reddito di un'attività dipendente

1. Regola

¹ Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito «salario determinante», è prelevato un contributo del 4,2 per cento.³⁸

² Il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincarò e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro.

³ Per i familiari che lavorano nell'azienda di famiglia, è considerato salario determinante soltanto quello versato in contanti:

- a. fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 20 anni; come pure
- b. dopo l'ultimo giorno del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni.³⁹

⁴ Il Consiglio federale può escludere dal salario determinante le prestazioni di carattere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti in occasione di avvenimenti particolari.

⁵ ...⁴⁰

Art. 6⁴¹ 2. Contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi⁴²

¹ Gli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi versano contributi pari all'8,4 per cento del salario determinante.⁴³

² I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi possono essere riscossi, d'intesa con lo stesso, secondo il metodo previsto dall'articolo 14 capoverso 1.⁴⁴ In simili casi, il tasso del contributo è del 4,2 per cento del salario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l'assicurato.⁴⁵

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

⁴⁰ Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1956 (RU 1957 275). Abrogato dal n. 6 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1978 391; FF 1976 III 1; 1997 908; FF 1996 II 273).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

⁴⁵ Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 7⁴⁶ 3. Salari complessivi

Il Consiglio federale può stabilire salari complessivi per i familiari che lavorano nell'azienda agricola di famiglia.

Art. 8⁴⁷ Contributi sul reddito di un'attività lucrativa indipendente
1. Regola

¹ Dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo del 7,8 per cento. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a 56 400 franchi, ma è almeno di 9400 franchi l'anno,⁴⁸ il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

² Se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a 9300 franchi, l'assicurato deve pagare il contributo minimo di 392 franchi l'anno,⁴⁹ salvo che tale importo sia già stato pagato sul suo salario determinante. In questo caso l'assicurato può chiedere che il contributo sul reddito dell'attività lucrativa indipendente sia riscosso al tasso più basso della tavola scalare.

Art. 9 2. Nozione e determinazione

¹ Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri.

² Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:

- a. le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;
- b. gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;
- c. le perdite commerciali subite e allibrate;
- d.⁵⁰ le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale, purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica;

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

⁴⁸ Nuovo reddito giusta l'art. 1 dell'O 15 del 15 ott. 2014 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 3335).

⁴⁹ Nuovo reddito e contributo giusta l'art. 2 dell'O 15 del 15 ott. 2014 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 3335).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

e.⁵¹ i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;

f.⁵² l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.

Il Consiglio federale può accordare, all'occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente da un'attività lucrativa indipendente.

³ Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantionali e comunicati alle casse di compensazione.⁵³

⁴ Le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'articolo 8 della presente legge, all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959⁵⁴ sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'articolo 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952⁵⁵ sulle indennità di perdita di guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.⁵⁶

Art. 9^{bis} 57 Adeguamento della tavola scalare e del contributo minimo

Il Consiglio federale può adeguare all'indice delle rendite secondo l'articolo 33^{ter} i limiti della tavola scalare di cui all'articolo 8 e il contributo minimo di cui agli articoli 2, 8 e 10.

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

⁵² Introdotta dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS) (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

⁵⁴ RS **831.20**

⁵⁵ RS **834.1**

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

⁵⁷ Introdotta dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9^a revisione dell'AVS) (RU **1978** 391; FF **1976** III 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

III. Contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa

Art. 10⁵⁸

¹ Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 392 franchi⁵⁹; il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori a 392 franchi, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l'importo limite in funzione delle condizioni sociali dell'assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno.⁶⁰

² Pagano il contributo minimo:

- a. gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni;
- b. le persone senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell'aiuto sociale pubblico;
- c. le persone senza attività lucrativa assistite finanziariamente da terzi.⁶¹

^{2bis} Il Consiglio federale può prevedere che altri assicurati senza attività lucrativa paghino il contributo minimo, se non si può ragionevolmente esigere ch'essi paghino contributi più elevati.⁶²

³ Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate sulla cerchia delle persone non considerate esercitanti un'attività lucrativa e sul calcolo dei contributi. Esso può prevedere che, a richiesta degli assicurati, i contributi pagati sul reddito di un'attività lucrativa siano imputati sui contributi da questi dovuti a titolo di persone non esercitanti un'attività lucrativa.

⁴ Il Consiglio federale può obbligare gli istituti scolastici a segnalare alla cassa di compensazione competente gli studenti potenzialmente obbligati a versare contributi a titolo di persone non esercitanti un'attività lucrativa. Se vi acconsente, la scuola può essere incaricata di prelevare i contributi.⁶³

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391; FF **1976** III 1).

⁵⁹ Nuovo contributo giusta l'art. 2 dell'O 13 del 21 sett. 2012 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6333).

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

⁶² Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

⁶³ Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

IV. Riduzione e condono dei contributi

Art. 11⁶⁴

¹ I contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 o 10 capoverso 1, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al contributo minimo.

² Il contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere condonato, a richiesta motivata e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo minimo. I Cantoni possono far contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di questo contributo.

B. Contributi dei datori di lavoro

Art. 12 Datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi

¹ È considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'articolo 5 capoverso 2.

² Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato.⁶⁵

³ Sono fatte salve le convenzioni internazionali e le consuetudini stabilite dal diritto internazionale concernenti:

- a. l'assoggettamento all'obbligo di pagare i contributi dei datori di lavoro che non hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera;
- b. l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi dei datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera.⁶⁶

Art. 13⁶⁷ Ammontare del contributo dei datori di lavoro

Il contributo dei datori di lavoro è fissato al 4,2 per cento della somma dei salari determinanti, pagati a persone tenute al versamento dei contributi.

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

C. Riscossione dei contributi

Art. 14 Termini e procedura di riscossione

¹ I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.

² I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.⁶⁸

^{2bis} I contributi dei richiedenti l'asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e di quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che non esercitano un'attività lucrativa sono fissati e versati, fatto salvo l'articolo 16 capoverso 1, soltanto nel momento in cui:

- a. tali persone sono riconosciute come rifugiati;
- b. a tali persone è rilasciato un permesso di dimora; o
- c. in virtù dell'età, della morte o dell'invalidità di tali persone, insorge un diritto a prestazioni ai sensi della presente legge o della LAI^{69, 70}

³ Di regola i contributi che devono essere versati dai datori di lavoro sono richiesti con procedura semplificata secondo l'articolo 51 LPG⁷¹. Questo vale anche per contributi di notevole entità, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPG⁷².

⁴ Il Consiglio federale emana prescrizioni su:

- a. i termini di pagamento dei contributi;
- b. la procedura di diffida e di tassazione d'ufficio;
- c.⁷³ il pagamento di contributi arretrati;
- d.⁷⁴ il condono del pagamento di contributi arretrati, anche in deroga all'articolo 24 LPG;

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU **1954** 102; FF **1953** 449).

⁶⁹ RS **831.20**

⁷⁰ Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4817; FF **2002** 6087).

⁷¹ RS **830.1**

⁷² Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

⁷³ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

e.⁷⁵⁷⁶

⁵ Il Consiglio federale può stabilire che non si debbano versare contributi su un salario determinante annuo che non superi l'importo della rendita mensile massima di vecchiaia; può escludere questa possibilità per determinate attività. Il lavoratore può tuttavia chiedere in ogni caso che il datore di lavoro versi i contributi.⁷⁷

⁶ Il Consiglio federale può inoltre stabilire che sul reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio, che non superi l'importo della rendita mensile massima di vecchiaia, i contributi siano prelevati soltanto a richiesta dell'assicurato.⁷⁸

Art. 14^{bis} Supplementi

¹ Se il datore di lavoro impiega lavoratori senza conteggiarne i salari con la cassa di compensazione, quest'ultima gli infligge un supplemento del 50 per cento sui contributi dovuti. In caso di recidiva, la cassa di compensazione aumenta il supplemento sino al 100 per cento al massimo dei contributi dovuti. I supplementi non possono essere dedotti dal salario del lavoratore.

² La riscossione di supplementi presuppone che il datore di lavoro sia stato condannato per un delitto o una contravvenzione secondo gli articoli 87 e 88.

³ La cassa di compensazione versa i supplementi al Fondo di compensazione AVS⁸⁰. Il Consiglio federale stabilisce la quota che le casse di compensazione possono trattenere a copertura delle loro spese.

Art. 15 Esecuzione per crediti di contributi dovuti

¹ I contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere incassati senza ritardo in via di esecuzione, a meno che essi non possano essere compensati con rendite scadute.

² Di regola l'esecuzione per i contributi si prosegue in via di pignoramento anche contro un debitore soggetto alla procedura di fallimento (art. 43 LF dell'11 apr. 1889 sulla esecuzione e sul fallimento⁸¹).

⁷⁵ Abrogata dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391; FF **1976** III 1).

⁷⁷ Introdotto dal n. 6 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 359; FF **2002** 3243).

⁷⁸ Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

⁷⁹ Introdotto dal n. 6 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 359; FF **2002** 3243).

⁸⁰ Nuovo termine giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

⁸¹ RS **281.1**

Art. 16⁸² Prescrizione

¹ I contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA⁸³, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato.⁸⁴ Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

² Il credito per contributi, fissato in una decisione notificata conformemente al capoverso 1, si estingue cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui la decisione è passata in giudicato.⁸⁵ Durante la procedura d'inventario chiesta dagli eredi (art. 580 e segg. CC⁸⁶) o la moratoria concordataria, il corso del termine rimane sospeso. Se allo spirare del termine è in corso una procedura di esecuzione o di fallimento, il termine spira alla chiusura di tale procedura. L'articolo 149a capoverso 1 della legge federale dell'11 aprile 1889⁸⁷ sulla esecuzione e sul fallimento non è applicabile.⁸⁸ Il credito per contributi non estinto alla nascita del diritto alla rendita può in ogni caso essere ancora compensato conformemente all'articolo 20 capoverso 3⁸⁹.

³ Il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue un anno dopo che la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell'indebito pagamento, ma in ogni caso cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito. In deroga all'articolo 25 capoverso 3 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine scade in ogni caso soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. Se sono stati pagati contributi paritetici su prestazioni sottoposte all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche, il diritto alla restituzione si estingue, in deroga all'articolo 25 capoverso 3 LPGA, un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale è passata in giudicato.⁹⁰

⁸² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU **1954** 102; FF **1953** 449).

⁸³ RS **830.1**

⁸⁴ Nuovo testo del primo e secondo per. giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

⁸⁶ RS **210**

⁸⁷ RS **281.1**

⁸⁸ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

⁸⁹ All'art. 20 cpv. 3, nel testo del 30 set. 1953 (RU **1954** 102), corrisponde ora l'art. 20 cpv. 2, nel testo del 7 ott. 1994.

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

Art. 17⁹¹**Capo terzo: Rendite****A. Diritto alla rendita****I. In generale****Art. 18⁹²** Aventi diritto

¹ Hanno diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti, conformemente alle disposizioni che seguono, i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi. ...⁹³

² Gli stranieri come pure i loro superstiti che non possiedono la cittadinanza svizzera hanno diritto alla rendita solo fintanto che hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPG⁹⁴) in Svizzera.⁹⁵ Ogni persona per cui venga erogata una rendita deve adempiere personalmente tale esigenza. Sono salve le disposizioni speciali di diritto federale relative allo statuto dei rifugiati e degli apolidi e le convenzioni internazionali contrarie, in particolare quelle concluse con Stati la cui legislazione accorda ai cittadini svizzeri e ai loro superstiti vantaggi pressappoco equivalenti a quelli della presente legge.⁹⁶

^{2bis} Nel caso di persone che hanno avuto successivamente più cittadinanze, per il diritto alla rendita è determinante la cittadinanza posseduta durante la riscossione della rendita.⁹⁷

³ In caso di domicilio all'estero, i contributi pagati in conformità agli articoli 5, 6, 8, 10 o 13 da stranieri, originari di Stati con i quali non è stata conclusa una convenzione internazionale, possono essere rimborsati agli stessi o ai loro superstiti. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e in particolare l'entità del rimborso.⁹⁸

⁹¹ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1968, con effetto dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671).

⁹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

⁹³ Per. abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

⁹⁴ RS **830.1**

⁹⁵ Nuovo testo del per. giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

⁹⁶ Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

⁹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

⁹⁸ Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

Art. 19⁹⁹**Art. 20¹⁰⁰** Esecuzione forzata e compensazione delle rendite¹⁰¹

¹ Il diritto alla rendita non è soggetto a esecuzione forzata.¹⁰²

² Possono essere compensati con prestazioni scadute:

- a. i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI¹⁰³, dalla legge federale del 25 settembre 1952¹⁰⁴ sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952¹⁰⁵ sugli assegni familiari nell'agricoltura;
- b. i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- c. i crediti per la restituzione di rendite e indennità giornalieri dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione contro le malattie.¹⁰⁶

II. Diritto alla rendita di vecchiaia**Art. 21¹⁰⁷** Rendita semplice¹⁰⁸

¹ Hanno diritto a una rendita di vecchiaia:

- a. gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;
- b. le donne che hanno compiuto i 64 anni.

² Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.

⁹⁹ Abrogato dal n. I della LF del 19 dic. 1963, con effetto dal 1° gen. 1964 (RU **1964** 277; FF **1963** 1209).

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU **1964** 277; FF **1963** 1209).

¹⁰¹ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

¹⁰² Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

¹⁰³ RS **831.20**

¹⁰⁴ RS **834.1**. Ora: LF del 25 set. 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità

¹⁰⁵ RS **836.1**

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹⁰⁸ Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC – RU **1974** 1051).

Art. 22¹⁰⁹**Art. 22**^{bis 110} Rendita completiva

¹ Gli uomini e le donne che hanno beneficiato di una rendita completiva dell'assicurazione per l'invalidità fino al sorgere del diritto alla rendita di vecchiaia, continuano a ricevere la rendita completiva fino al momento in cui il coniuge acquisisce il diritto alla rendita di vecchiaia o di invalidità. La persona divorziata è parificata alla persona coniugata, se provvede in maniera preponderante ai figli che le sono assegnati e non può pretendere per sé una rendita d'invalidità o di vecchiaia.¹¹¹

² In deroga all'articolo 20 LPG¹¹², la rendita completiva va versata al coniuge che non ha diritto alla rendita:

- a. su sua richiesta, se il coniuge avente diritto a una rendita non provvede al sostentamento della famiglia;
- b. su sua richiesta, se i coniugi vivono separati;
- c. d'ufficio, se i coniugi sono divorziati.¹¹³

³ Sono salve disposizioni diverse pronunciate dal giudice civile nei casi di cui al capoverso 2.¹¹⁴

Art. 22^{ter 115} Rendita per i figli

¹ Le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfano. Per i figli elettivi, affiliati dopo che sia sorto il diritto a una rendita di vecchiaia o una rendita dell'assicurazione per l'invalidità anteriore a quella di vecchiaia, non esiste alcun diritto a una rendita completiva, salvo qualora si tratti di figli dell'altro coniuge.

² La rendita per figli è versata di regola come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni sull'impiego appropriato (art. 20 LPG¹¹⁶) come pure le disposizioni diverse imposte dal giudice civile. Il Consiglio federale può disciplinare il versa-

¹⁰⁹ Abrogato dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), con effetto dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1)

¹¹⁰ Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU **1964** 277; FF **1963** 1209). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹¹¹ Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

¹¹² RS **830.1**

¹¹³ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

¹¹⁴ Introdotto dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

¹¹⁵ Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972 (RU **1972** 2314; FF **1971** II 729). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹¹⁶ RS **830.1**

mento per casi speciali, in deroga all'articolo 20 LPGa, segnatamente per figli di genitori separati o divorziati.¹¹⁷

III.¹¹⁸ Diritto alla rendita vedovile

Art. 23¹¹⁹ Rendita vedovile

¹ Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli.

² Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi:

- a. i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3;
- b. gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati.

³ Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione.

⁴ Il diritto si estingue:

- a. con il passaggio a nuove nozze;
- b. con la morte della vedova o del vedovo.

⁵ Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 24¹²⁰ Disposizioni particolari

¹ Le vedove hanno inoltre diritto a una rendita per vedove se, al momento della morte del coniuge, non hanno figli o affiliati ai sensi dell'articolo 23, ma hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate durante almeno cinque anni. Se una vedova si è sposata più volte, si tiene conto, ai fini del computo, della durata complessiva dei diversi matrimoni.

² Oltre alle cause di estinzione di cui all'articolo 23 capoverso 4, il diritto alla rendita per vedovi si estingue quando l'ultimo figlio compie i 18 anni.

¹¹⁷ Nuovo testo del per. 2 e 3 giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

¹¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹¹⁹ Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

¹²⁰ Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

Art. 24a¹²¹ Coniugi divorziati

¹ Il coniuge divorziato è parificato alla persona vedova se:

- a. ha uno o più figli e il matrimonio è durato almeno dieci anni;
- b. il matrimonio è durato almeno dieci anni e il divorzio è intervenuto dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni;
- c. il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni.

² Se il coniuge divorziato non soddisfa almeno una delle condizioni del capoverso 1, il diritto a una rendita vedovile sussiste soltanto e fintantoché ha figli di meno di 18 anni.

Art. 24b Concorso di rendite vedovili con rendite di vecchiaia o d'invalidità

Se una persona soddisfa contemporaneamente le condizioni per la concessione di una rendita per superstiti e di una rendita di vecchiaia o di una rendita secondo la LAI¹²², è versata soltanto la rendita più elevata.

IV. Diritto alla rendita per orfani**Art. 25**¹²³ Rendita per orfani

¹ Hanno diritto a una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani.

² I trovatelli hanno diritto a una rendita per orfano.

³ Il Consiglio federale disciplina il diritto alla rendita per orfani per i figli elettivi.

⁴ Il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue quando l'orfano compie i 18 anni o muore.

⁵ Per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione.

¹²¹ Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

¹²² RS **831.20**

¹²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

Art. 26 a 28¹²⁴**Art. 28**^{bis 125} Concorso con altre rendite

Se un orfano soddisfa contemporaneamente le condizioni di una rendita per orfani e una rendita vedovile o una rendita secondo la LAI¹²⁶, è versata soltanto la rendita più elevata. Se entrambi i genitori sono deceduti, il confronto avviene in base alla somma delle due rendite per orfani.

B. Rendite ordinarie**Art. 29** Beneficiari: rendite complete e rendite parziali

¹ Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti.¹²⁷

² Le rendite ordinarie sono assegnate in forma di:

- a. rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo;
- b. rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto.¹²⁸

I. Norme per il calcolo delle rendite ordinarie**Art. 29**^{bis 129} Disposizioni generali per il calcolo della rendita

¹ Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso).

² Il Consiglio federale disciplina il computo dei mesi di contribuzione trascorsi durante l'anno di inizio del diritto alla rendita, dei periodi di contributo precedenti il

¹²⁴ Abrogati dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), con effetto dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹²⁵ Introdotto dall'art. 82 della LF del 19 giu. 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (RU **1959** 845; **1958** 975). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹²⁶ RS **831.20**

¹²⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹²⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹²⁹ Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

1° gennaio dell'anno che segue quello in cui ha compiuto i 20 anni e degli anni concessi in più.¹³⁰

Art. 29^{ter} 131 Periodo di contributo completo

¹ Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età.

² Sono considerati anni di contribuzione i periodi:

- a. durante i quali una persona ha pagato i contributi;
- b. durante i quali il suo coniuge, giusta l'articolo 3 capoverso 3, ha versato almeno il doppio del contributo minimo;
- c. durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza.

Art. 29^{quater} 132 Reddito annuo medio

1. Principio

La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si compone:

- a. dei redditi risultanti da un'attività lucrativa;
- b. degli accrediti per compiti educativi;
- c. degli accrediti per compiti assistenziali.

Art. 29^{quinquies} 133 2. Redditi risultanti da un'attività lucrativa.

Contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa

¹ Sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi.

² I contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto nell'articolo 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un'attività lucrativa.

³ I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se:

- a. entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita;
- b. una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia;

¹³⁰ Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

¹³¹ Originario art. 29^{bis}. Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1956 (RU **1957** 275). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹³² Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹³³ Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

c. il matrimonio è sciolto mediante divorzio.¹³⁴

⁴ Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

- a. tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita; e
- b.¹³⁵ in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti.

⁵ Il capoverso 4 non è applicabile all'anno civile in cui il matrimonio è contratto o sciolto.¹³⁶

⁶ Il Consiglio federale disciplina la procedura. Stabilisce in particolare quale cassa di compensazione debba procedere alla ripartizione dei redditi.¹³⁷

Art. 29^{sexies} 138 3. Accrediti per compiti educativi

¹ Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni. Tuttavia, ai genitori che esercitano in comune l'autorità parentale non sono accordati due accrediti cumulativi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'assegnazione dell'accredito per compiti educativi, nei casi in cui:¹³⁹

- a. uno o entrambi i genitori abbiano in custodia fanciulli senza però esercitare l'autorità parentale;
- b. soltanto uno dei genitori sia assicurato presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti;
- c. le condizioni per l'assegnazione di un accredito per compiti educativi non siano adempite per l'intero anno civile;
- d.¹⁴⁰ genitori divorziati o non coniugati esercitano in comune l'autorità parentale.

² L'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 al momento dell'inizio del diritto alla rendita.

¹³⁴ Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

¹³⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

¹³⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

¹³⁷ Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

¹³⁸ Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹³⁹ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1118; FF **1996** II).

¹⁴⁰ Introdotto dal n. 5 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1118; FF **1996** II).

³ L'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio dell'anno che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita.

Art. 29^{septies} 141 4. Accrediti per compiti assistenziali

¹ Gli assicurati che si occupano di parenti in linea ascendente o discendente o di fratelli e sorelle che beneficino di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, con un'invalidità almeno di grado medio, hanno diritto a un accredito per compiti assistenziali se possono raggiungere facilmente le persone che assistono.¹⁴² Essi devono far valere tale diritto ogni anno per scritto. Sono parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e i figliastri.

² Per i periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all'accredito per compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti assistenziali.

³ Il Consiglio federale può precisare il criterio della facile raggiungibilità di cui al capoverso 1.¹⁴³ Esso disciplina la procedura nonché l'assegnazione dell'accredito per compiti assistenziali nei casi in cui:

- a. più persone adempiano le condizioni per l'assegnazione di un accredito per compiti assistenziali;
- b. soltanto uno dei coniugi sia assicurato presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti;
- c. le condizioni per l'assegnazione di un accredito per compiti assistenziali non siano adempite per l'intero anno civile.

⁴ L'accredito per compiti assistenziali corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 al momento dell'inizio del diritto alla rendita. Esso viene registrato nel conto individuale.

⁵ Qualora il diritto all'accredito per compiti assistenziali non venga fatto valere entro cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile durante il quale ci si è occupati di una persona, l'accredito per l'anno corrispondente non viene più registrato nel conto individuale.

⁶ L'accredito per compiti assistenziali durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio dell'anno che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato per il coniuge che ha per primo diritto alla rendita.

¹⁴¹ Introdotta dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹⁴² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

¹⁴³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

Art. 30¹⁴⁴ 5. Determinazione del reddito annuo medio

¹ La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata in funzione dell'indice delle rendite previsto nell'articolo 33^{ter}. Il Consiglio federale determina annualmente i fattori di rivalutazione.

² La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione.

Art. 30^{bis 145} Prescrizioni per il calcolo delle rendite¹⁴⁶

Il Consiglio federale emana prescrizioni per il calcolo delle rendite.¹⁴⁷ A tale scopo può arrotondare per eccesso o per difetto il reddito determinante e le rendite.¹⁴⁸ Esso può emanare disposizioni sul computo delle frazioni di anni di contribuzione e dei corrispondenti redditi e prevedere che gli anni di contribuzione e i redditi di un'attività lucrativa nel periodo di tempo per il quale fu erogata una rendita d'invalidità non siano computati.¹⁴⁹

Art. 30^{ter 150} Conti individuali

¹ Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale precisa i particolari.

² I redditi di un'attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati nel conto individuale, anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi alla cassa di compensazione.¹⁵¹

³ I redditi soggetti a contribuzione dei lavoratori sono annotati nel conto individuale sotto l'anno in cui sono stati versati. I redditi sono tuttavia annotati sotto l'anno in cui è stata esercitata l'attività lucrativa se il lavoratore:

- a. non lavora più per il datore di lavoro quando il salario gli viene versato;

¹⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹⁴⁵ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391; FF **1976** III 1).

¹⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

¹⁴⁸ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹⁴⁹ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹⁵⁰ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671).

¹⁵¹ Introdotto dal n. 13 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1995** 1227; FF **1991** III 1).

- b. fornisce la prova che il reddito soggetto a contribuzione proviene da un'attività lucrativa esercitata in un anno precedente e per la quale sono stati versati contributi inferiori a quello minimo.¹⁵²

⁴ I redditi delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, dei dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi e delle persone senza attività lucrativa sono sempre annotati sotto l'anno per il quale sono fissati i contributi.¹⁵³

Art. 31^{154 155} Determinazione di una nuova rendita

Se deve essere fissata una nuova rendita di vecchiaia in seguito all'insorgere del diritto alla rendita del coniuge o allo scioglimento del matrimonio, le regole di calcolo applicabili al primo caso di rendita sono determinanti. La nuova rendita calcolata in base a queste disposizioni dev'essere aggiornata.

Art. 32¹⁵⁶

Art. 33^{157 158} Rendita per superstiti

¹ La rendita vedovile e per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio della persona deceduta, che è composto dal reddito non ripartito e dagli accrediti per compiti educativi o assistenziali. Rimane salvo il capoverbo 2.

² Se muoiono entrambi i genitori, ogni rendita per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio, determinato secondo i principi generali (art. 29^{quater} segg.), di ciascuno dei genitori.

³ Se la persona assicurata muore prima di aver compiuto i 45 anni, al suo reddito medio dell'attività lucrativa¹⁵⁹ per il calcolo della rendita per superstiti viene aggiunto un supplemento percentuale. Il Consiglio federale stabilisce i tassi corrispondenti in base all'età dell'assicurato al momento del decesso.

¹⁵² Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

¹⁵³ Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

¹⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹⁵⁵ Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

¹⁵⁶ Abrogato dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), con effetto dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹⁵⁸ Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

¹⁵⁹ Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC – RU **1974** 1051].

Art. 33^{bis} 160 Commutazione di una rendita d'invalidità¹⁶¹

¹ Le rendite di vecchiaia o per superstiti che sostituiscono una rendita in conformità della LAI¹⁶² sono calcolate fondandosi sugli stessi elementi che per la rendita di invalidità, se deriva un vantaggio all'avente diritto.

^{1bis} Il calcolo della rendita dei coniugi dev'essere adeguato giusta il capoverso 1 se le condizioni della ripartizione e dell'attribuzione reciproca del reddito sono soddisfatte.¹⁶³

² Se la rendita d'invalidità è stata calcolata in conformità dell'articolo 37 capoverso 2 della LAI, le prescrizioni di questo articolo si applicano per analogia alla rendita di vecchiaia o alla rendita per i superstiti, il cui calcolo si fonda sugli stessi elementi che per la rendita d'invalidità.¹⁶⁴

³ Se le rendite ordinarie di vecchiaia o per i superstiti sostituiscono rendite straordinarie d'invalidità calcolate in conformità degli articoli 39 capoverso 2 e 40 capoverso 3 LAI, dette rendite ordinarie importano, se la durata di contribuzione è intera, almeno il 133 $\frac{1}{3}$ per cento dell'ammontare minimo della corrispondente rendita completa.¹⁶⁵

⁴ Per il calcolo della rendita di vecchiaia di una persona il cui coniuge beneficia o ha beneficiato di una rendita d'invalidità, il reddito annuo medio determinante al momento dell'insorgere della rendita d'invalidità è considerato come reddito giusta l'articolo 29^{quinq} per la durata di riscossione della rendita. Se il grado d'invalidità è inferiore al 60 per cento, è presa in considerazione soltanto una frazione corrispondente del reddito medio annuo.¹⁶⁶ Il Consiglio federale disciplina i dettagli e la procedura.¹⁶⁷

Art. 33^{ter} 168 Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari

¹ Di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie all'evoluzione dei prezzi e dei salari fissando, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, un nuovo indice delle rendite.

¹⁶⁰ Introdotto dall'art. 82 della LF del 19 giu. 1959 su l'assicurazione per l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU **1959** 845; **1958** 975).

¹⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹⁶² RS **831.20**

¹⁶³ Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹⁶⁴ Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2314; FF **1971** II 729).

¹⁶⁵ Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972 (RU **1972** 2314; FF **1971** II 729). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391; FF **1976** III 1).

¹⁶⁶ Nuovo testo del per. giusta il n. 3 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4^a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3837; FF **2001** 2851).

¹⁶⁷ Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹⁶⁸ Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391; FF **1976** III 1).

² L'indice delle rendite corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari, determinato dalla Segreteria di Stato d'economia¹⁶⁹, e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

³ Il Consiglio federale propone, secondo la situazione finanziaria dell'assicurazione, di modificare il rapporto fra i due valori degli indici menzionati nel capoverso 2.

⁴ Il Consiglio federale adegua anzitempo le rendite ordinarie qualora l'indice nazionale dei prezzi al consumo abbia subito, in un anno, un aumento di oltre il 4 per cento.¹⁷⁰

⁵ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni complete, arrotondare per eccesso o per difetto l'indice delle rendite e disciplinare la procedura per l'adeguamento delle rendite.

II. Rendite complete¹⁷¹

Art. 34¹⁷² Calcolo e importo della rendita completa

1. Rendita di vecchiaia

¹ La rendita mensile di vecchiaia si compone di (formula delle rendite):

- a. una frazione dell'importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della rendita);
- b. una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della rendita).

² Sono applicabili le disposizioni seguenti:

- a. se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 74/100 e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 13/600;
- b. se il reddito annuo medio determinante è superiore all'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 104/100, e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 8/600.

³ L'importo massimo della rendita corrisponde al doppio dell'importo minimo.

¹⁶⁹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo

¹⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1992** 1286; FF **1991** I 181).

¹⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391; FF **1976** III 1).

¹⁷² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

⁴ L'importo minimo è pagato fino a un reddito annuo medio determinante uguale a dodici volte il suo ammontare e l'importo massimo a partire da un reddito annuo medio determinante uguale o superiore a settantadue volte l'importo minimo.

⁵ L'importo minimo della rendita completa di vecchiaia di 1175 franchi corrisponde a un indice delle rendite di 213,6 punti.¹⁷³

Art. 35¹⁷⁴ 2. Somma delle due rendite per coniugi

¹ La somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se:

- a. entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia;
- b. uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l'altro a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità.

² Non è prevista nessuna riduzione a scapito dei coniugi che non vivono più in comunione domestica in seguito ad una decisione giudiziaria.

³ Le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle due rendite assegnate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta.

Art. 35^{bis} 175 3. Supplemento accordato alle vedove e ai vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia

Le vedove e i vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento del 20 per cento sulla propria rendita. La rendita e il supplemento non devono superare l'importo massimo della rendita di vecchiaia.

Art. 35^{ter} 176 4. Rendita per figli

La rendita per figli è pari al 40 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante. Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per figli, le due rendite per figli devono essere ridotte qualora superino il 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L'articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.

¹⁷³ Nuovo importo e livello dell'indice giusta l'art. 3 e 4 dell'O 15 del 15 ott. 2014 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/Al/IPG, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 3335).

¹⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹⁷⁵ Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU **1964** 277; FF **1963** 1209). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo

¹⁷⁶ Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

Art. 36¹⁷⁷ 5. Rendita vedovile

La rendita vedovile è pari all'80 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

Art. 37¹⁷⁸ 6. Rendita per orfani

¹ La rendita per orfani è pari al 40 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante. La rendita per orfani destinata ad aventi diritto che avevano un rapporto di filiazione soltanto con il genitore deceduto è pari al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

² Se muoiono entrambi i genitori, le rendite per orfani devono essere ridotte qualora superino il 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L'articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.

³ I figli trovatelli ricevono una rendita per orfani pari al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia.

Art. 37^{bis} 179 7. Concorso di rendite per orfani e rendite per figli

Se per la medesima persona sono riunite le condizioni che danno diritto a una rendita per orfani e a una rendita per figli, la somma delle due rendite ammonta al massimo al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L'articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.

III. Rendite parziali**Art. 38¹⁸⁰** Calcolo

¹ La rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa calcolata conformemente agli articoli 34 a 37.¹⁸¹

² Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione.¹⁸²

¹⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹⁷⁹ Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU **1959** 872; FF **1958** 975).

¹⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391; FF **1976** III 1).

¹⁸² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2314; FF **1971** II 729).

³ Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sulla graduazione delle rendite.¹⁸³

IV. Età flessibile per il godimento della rendita¹⁸⁴

Art. 39¹⁸⁵ Possibilità ed effetto del rinvio

¹ Le persone aventi diritto a una rendita di vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, l'inizio del godimento della rendita, con facoltà di revocare il rinvio durante tale periodo, per la scadenza di un determinato mese.¹⁸⁶

² La rendita di vecchiaia rinviata e, se del caso, la rendita per superstite a essa succedente, sono aumentate del controvalore attuariale della prestazione non ricevuta.

³ Il Consiglio federale stabilisce, in modo uniforme, le aliquote d'aumento per gli uomini e per le donne, e istituisce la procedura. Può escludere il rinvio per certi generi di rendite.

Art. 40¹⁸⁷ Possibilità ed effetto dell'anticipazione

¹ Gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni. Durante il periodo di godimento anticipato non sono versate rendite per figli.

² La rendita di vecchiaia anticipata, la rendita vedovile e la rendita per orfani sono ridotte.

³ Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione secondo i principi attuariali.¹⁸⁸

¹⁸³ Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

¹⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

¹⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).

¹⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

¹⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

¹⁸⁸ Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

V. Riduzione delle rendite ordinarie¹⁸⁹

Art. 41¹⁹⁰ Riduzione per soprassicurazione¹⁹¹

¹ In deroga all'articolo 69 capoversi 2 e 3 LPG¹⁹², le rendite per figli e per orfani sono ridotte nella misura in cui, insieme con la rendita del padre o della madre, superino il 90 per cento del reddito annuo medio determinante per il calcolo di quest'ultima.¹⁹³

² Il Consiglio federale stabilisce tuttavia un importo minimo.¹⁹⁴

³ Il Consiglio federale emana disposizioni particolari e prescrizioni speciali sulle rendite parziali.¹⁹⁵

C. Rendite straordinarie¹⁹⁶

Art. 42¹⁹⁷ Beneficiari

¹ Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPG¹⁹⁸) in Svizzera che possono far valere lo stesso numero di anni d'assicurazione della loro classe d'età, ma non possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare contributi durante un anno almeno prima del sorgere del diritto alla rendita.¹⁹⁹ Lo stesso diritto spetta ai loro superstiti.

² Chiunque benefici d'una rendita deve adempire personalmente le esigenze di domicilio e dimora abituale in Svizzera.

³ I coniugi di cittadini svizzeri all'estero affiliati all'assicurazione obbligatoria che in virtù di una convenzione bilaterale o di usi internazionali, non appartengono all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dello Stato di domicilio, sono parificati ai coniugi di cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera.

¹⁸⁹ Primitivo cap. IV dell'art. 39, poi prima dell'art. 40.

¹⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2314; FF **1971** II 729).

¹⁹¹ RU **1972** 3568

¹⁹² RS **830.1**

¹⁹³ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 6 ott. 2006 (5ª revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5129; FF **2005** 3989).

¹⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1980 (RU **1978** 391, **1979** 1365 art. 1; FF **1976** III 1).

¹⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU **1959** 872; FF **1958** 975).

¹⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

¹⁹⁸ RS **830.1**

¹⁹⁹ Nuovo testo del per. giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

Art. 43 Importo delle rendite straordinarie

¹ Le rendite straordinarie sono pari all'importo minimo delle rendite ordinarie complete corrispondenti. È fatto salvo il capoverso 3.²⁰⁰

² ...²⁰¹

³ In deroga all'articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA²⁰², le rendite straordinarie per figli e per orfani sono ridotte in quanto, aggiunte alle rendite del padre e della madre, superino l'importo massimo stabilito dal Consiglio federale.²⁰³

D. Assegno per grandi invalidi, contributo per l'assistenza e mezzi ausiliari²⁰⁴**Art. 43^{bis}**²⁰⁵ Assegno per grandi invalidi

¹ Hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA²⁰⁶) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve.²⁰⁷ La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.²⁰⁸

^{1bis} Il diritto all'assegno per una grande invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto.²⁰⁹

² Il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interru-

²⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

²⁰¹ Abrogato dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), con effetto dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1)

²⁰² RS **830.1**

²⁰³ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

²⁰⁴ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671). Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (6^a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5659; FF **2010** 1603).

²⁰⁵ Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 1955 (RU **1956** 707; FF **1955** 871). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671).

²⁰⁶ RS **830.1**

²⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2009** 3517 6847 n. I; FF **2005** 1839).

²⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

²⁰⁹ Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2009** 3517 6847 n. I; FF **2005** 1839).

zione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.²¹⁰

³ L'assegno mensile per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80 per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'articolo 34 capoverso 5.²¹¹

⁴ La persona grande invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita anticipata, riceve un'indennità per lo meno uguale a quella ricevuta fino ad allora.²¹²

^{4bis} Il Consiglio federale può prevedere una prestazione proporzionale all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia solo in parte addebitabile a un infortunio.²¹³

⁵ Le disposizioni della LAI²¹⁴ sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità.²¹⁵ Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità²¹⁶. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.

Art. 43^{ter} 217 Contributo per l'assistenza

La persona che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita di vecchiaia anticipata, ha beneficiato di un contributo per l'assistenza versato dall'assicurazione per l'invalidità continua a riceverlo per un importo al massimo equivalente a quello ricevuto fino a quel momento. Al diritto al contributo per l'assistenza e alla sua entità si applicano per analogia gli articoli 42^{quater}–42^{octies} LAI²¹⁸.

²¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2009** 3517 6847 n. I; FF **2005** 1839).

²¹¹ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2009** 3517 6847 n. I; FF **2005** 1839).

²¹² Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4^a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3837; FF **2001** 2851).

²¹³ Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU **1982** 1676 1724 art. 1 cpv. 1; FF **1976** III 155).

²¹⁴ RS **831.20**

²¹⁵ Nuovo testo del per. giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

²¹⁶ Nuova denominazione giusta il n. II della LF del 22 mar. 1991 (3^a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2377; FF **1988** II 1149).

²¹⁷ Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (6^a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5659; FF **2010** 1603).

²¹⁸ RS **831.20**

Art. 43^{quater} 219 Mezzi ausiliari

¹ Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA²²⁰) che abbisognano di apparecchi costosi per spostarsi, per stabilire contatti con il proprio ambiente o per attendere autonomamente alla propria persona, hanno diritto a mezzi ausiliari.²²¹

² Esso stabilisce in quali casi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto a mezzi ausiliari per esercitare un'attività lucrativa o svolgere le loro mansioni abituali.²²²

³ Esso indica i mezzi ausiliari consegnati o sussidiati dall'assicurazione; ne disciplina la consegna, come pure la procedura, e stabilisce quali norme della LAI²²³ sono applicabili.

E.²²⁴ Disposizioni varie**Art. 43^{quinquies} 225** Vigilanza sull'equilibrio finanziario

Il Consiglio federale fa esaminare periodicamente se lo sviluppo finanziario dell'assicurazione è equilibrato e sottopone il risultato di tale esame alla Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Se necessario propone un emendamento della legge.²²⁶

Art. 44²²⁷ Versamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi

¹ Di regola le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono versati su un conto bancario o postale. A sua richiesta, possono essere versati direttamente al beneficiario. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

² Le rendite parziali il cui importo non supera il 10 per cento della rendita minima completa sono versate, in deroga all'articolo 19 capoversi 1 e 3 LPGA²²⁸, una volta

²¹⁹ Originario art. 43^{ter}. Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391; FF **1976** III 1).

²²⁰ RS **830.1**

²²¹ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4^a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3837; FF **2001** 2851).

²²² Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4^a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3837; FF **2001** 2851).

²²³ RS **831.20**

²²⁴ Nuova numerazione giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671).

²²⁵ Originario art. 43^{quater}. Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391; FF **1976** III 1).

²²⁶ Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671).

²²⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

²²⁸ RS **830.1**

all'anno posticipatamente in dicembre. L'avente diritto può chiedere un versamento mensile.

Art. 45²²⁹

Art. 46²³⁰ Ricupero di rendite e assegni per grandi invalidi non riscossi

¹ Il diritto al pagamento arretrato è disciplinato nell'articolo 24 capoverso 1 LPG²³¹.

² Se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPG. Sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più lunghi, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se egli presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti.

³ Il Consiglio federale può limitare o escludere, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPG, il pagamento di rendite ordinarie di vecchiaia arretrate, per le quali vale il rinvio.

Art. 47²³²

Art. 48²³³

Art. 48^{bis} a 48^{sexies} ²³⁴

²²⁹ Abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

²³⁰ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

²³¹ RS **830.1**

²³² Abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

²³³ Abrogato dal n. 2 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, con effetto dal 1° gen. 1984 (RU **1982** 1676; FF **1976** III 155).

²³⁴ Introdotti dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9^a revisione dell'AVS) (RU **1978** 391; FF **1976** III 1). Abrogati dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

Capo quarto: Organizzazione

A. In generale

Art. 49²³⁵ Regola

L'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è applicata, sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPG²³⁶), dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle casse di compensazione professionali, dalle casse di compensazione cantonali, dalle casse di compensazione della Confederazione e da un Ufficio centrale di compensazione.

Art. 49a²³⁷ Trattamento di dati personali

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:²³⁸

- a. calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;
 - b. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
 - c. stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l'impiego;
 - d. far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;
 - e. sorvegliare l'esecuzione della presente legge;
 - f. allestire statistiche;
- g²³⁹ assegnare o verificare il numero d'assicurato.

Art. 49b²⁴⁰

Art. 50²⁴¹

²³⁵ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

²³⁶ RS **830.1**

²³⁷ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2749; FF **2000** 205).

²³⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

²³⁹ Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

²⁴⁰ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU **2000** 2749; FF **2000** 205). Abrogato dal n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453; FF **2002** 715).

²⁴¹ Abrogato dal n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453; FF **2002** 715).

Art. 50a²⁴² Comunicazione di dati

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG^{243;244}

- a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;
- b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all'articolo 32 capoverso 2 LPG²⁴⁵, l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
- b^{bis}²⁴⁵ agli organi di un'altra assicurazione sociale e ad altri servizi o istituzioni autorizzati a utilizzare il numero d'assicurato, qualora i dati siano necessari per assegnare o verificare tale numero;
- b^{ter}²⁴⁶ ai servizi incaricati dell'esercizio della banca dati centrale per documentare lo stato civile o incaricati di gestire il sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo, qualora i dati siano necessari per assegnare o verificare tale numero;
- c. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992²⁴⁷ sulla statistica federale;
- d. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;
- d^{bis}²⁴⁸ al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015²⁴⁹ sulle attività informative;
- e. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
 - 1. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti,

²⁴² Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2749; FF **2000** 205).

²⁴³ RS **830.1**

²⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

²⁴⁵ Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

²⁴⁶ Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

²⁴⁷ RS **431.01**

²⁴⁸ Introdotta dal n. 8 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 (RU **2012** 3745; FF **2007** 4613, **2010** 6923). Nuovo testo giusta il n. II 14 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

²⁴⁹ RS **121**

2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio,
3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto,
4. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889²⁵⁰ sulla esecuzione e sul fallimento,
5. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale,
- 6.²⁵¹ alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all'articolo 448 capoverso 4 del Codice civile²⁵²,
- 7.²⁵³ ... ²⁵⁴

² Le autorità federali, cantonali e comunali interessate possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005²⁵⁵ contro il lavoro nero.²⁵⁶

³ In deroga all'articolo 33 LPGa, i dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati dev'essere garantito.²⁵⁷

⁴ Negli altri casi, in deroga all'articolo 33 LPGa, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:²⁵⁸

- a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
- b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse dell'assicurato.

⁵ Possono essere comunicati solo i dati necessari per l'obiettivo perseguito.

⁶ Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

²⁵⁰ RS **281.1**

²⁵¹ Introdotto dal n. 26 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

²⁵² RS **210**

²⁵³ Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 (RU **2012** 3745; FF **2007** 4613, **2010** 6923). Abrogato dal n. II 14 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

²⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453; FF **2002** 715).

²⁵⁵ RS **822.41**

²⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 359; FF **2002** 3243).

²⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453; FF **2002** 715).

²⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453; FF **2002** 715).

⁷ I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

Art. 50b²⁵⁹ Procedura di richiamo

¹ Possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro centrale degli assicurati e al registro centrale delle prestazioni correnti (art. 71 cpv. 4):

- a. l'Ufficio centrale del 2° pilastro, nell'ambito dell'articolo 24d della legge federale del 17 dicembre 1993²⁶⁰ sul libero passaggio;
- b. le casse di compensazione, gli uffici dell'AI e l'ufficio federale competente, per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla LAI²⁶¹;
- c.²⁶² gli assicuratori contro gli infortuni secondo la legge federale del 20 marzo 1981²⁶³ sull'assicurazione contro gli infortuni, per verificare il diritto dei beneficiari di rendite in corso;
- d.²⁶⁴ l'assicurazione militare, per verificare il diritto dei beneficiari di rendite in corso.

² Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l'accesso ai dati, la collaborazione fra utenti, la sicurezza dei dati nonché la partecipazione ai costi da parte degli assicuratori contro gli infortuni e dell'assicurazione militare.²⁶⁵

Art. 50c²⁶⁶ Numero d'assicurato

¹ Il numero d'assicurato è assegnato a ogni persona che:

- a. ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPG²⁶⁷);
- b. abita all'estero e versa contributi o percepisce prestazioni o fa domanda per ottenerne.

² Il numero d'assicurato è inoltre assegnato a una persona se risulta necessario:

²⁵⁹ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2749; FF **2000** 205).

²⁶⁰ RS **831.42**

²⁶¹ RS **831.20**

²⁶² Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

²⁶³ RS **832.20**

²⁶⁴ Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

²⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

²⁶⁶ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

²⁶⁷ RS **830.1**

- a. per attuare l'AVS; o
- b. nei rapporti con un servizio o un'istituzione che ha il diritto di utilizzarlo sistematicamente.

³ Il numero d'assicurato non deve essere composto in modo tale da permettere di risalire alla persona cui esso è assegnato.

Art. 50d²⁶⁸ Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato quale numero d'assicurazione sociale

¹ I servizi e le istituzioni cui incombono compiti legati alle assicurazioni sociali diverse dall'AVS possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato se lo prevede una legge federale e se sono definiti lo scopo dell'utilizzazione e gli aventi diritto.

² I servizi e le istituzioni cui incombono compiti legati alle assicurazioni sociali cantonali possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato per adempiere i loro compiti legali.

Art. 50e²⁶⁹ Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato in altri settori

¹ Il numero d'assicurato può essere utilizzato sistematicamente al di fuori delle assicurazioni sociali della Confederazione soltanto se lo prevede una legge federale e se sono definiti lo scopo d'utilizzazione e gli aventi diritto.

² I seguenti servizi e istituzioni incaricati di eseguire il diritto cantonale possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato per adempiere i loro compiti legali:

- a. i servizi incaricati di procedere alla riduzione dei premi nell'assicurazione malattie;
- b. i servizi incaricati dell'assistenza sociale;
- c. i servizi incaricati di eseguire la legislazione fiscale;
- d. le istituzioni preposte all'educazione.

³ Altri servizi e istituzioni incaricati di eseguire il diritto cantonale possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato per adempiere i loro compiti se lo prevede una legge cantonale.

Art. 50f²⁷⁰ Comunicazione del numero d'assicurato nell'ambito dell'esecuzione del diritto cantonale

I servizi e le istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato conformemente all'articolo 50d capoverso 2 o all'articolo 50e capoversi 2 e 3 possono

²⁶⁸ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

²⁶⁹ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

²⁷⁰ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

comunicarlo ad altri se non vi si oppongono interessi manifestamente degni di protezione della persona interessata e se tale comunicazione:

- a. è necessaria per adempiere determinati compiti, in particolare per verificare il numero d'assicurato;
- b. nel caso specifico, è indispensabile al destinatario per adempiere i compiti legali; o
- c. nel caso specifico, è stata consentita dalla persona interessata o le circostanze permettono di presumere tale consenso.

Art. 50g²⁷¹ Misure di sicurezza

¹ I servizi e le istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato conformemente all'articolo 50d o all'articolo 50e si annunciano al servizio competente per l'assegnazione del numero d'assicurato. Tale servizio tiene un elenco di tali servizi e istituzioni. L'elenco è pubblicato annualmente.

² I servizi e le istituzioni annunciati devono:

- a. adottare misure tecniche e organizzative per l'utilizzazione del numero d'assicurato corretto e la protezione contro la sua utilizzazione abusiva;
- b. mettere a disposizione del servizio competente per l'assegnazione del numero d'assicurato i dati necessari alla verifica dello stesso;
- c. apportare al numero d'assicurato i correttivi ordinati dal servizio competente per l'assegnazione dello stesso.

³ Il Dipartimento federale dell'interno, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, stabilisce gli standard minimi per le misure di cui al capoverso 2 lettera a.

⁴ Il servizio competente per l'assegnazione del numero d'assicurato può riscuotere emolumenti per coprire le spese causate dall'utilizzazione del numero d'assicurato al di fuori dell'AVS.

B. Datori di lavoro

Art. 51 Compiti

¹ I datori di lavoro devono prelevare i contributi del dipendente su ogni salario ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2.²⁷²

² ...^{273 274}

²⁷¹ Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

²⁷² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671).

²⁷³ Abrogato dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), con effetto dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1)

²⁷⁴ Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

³ I datori di lavoro devono verificare, in base ai documenti ufficiali d'identità, le indicazioni date dai dipendenti nella domanda per ottenere il certificato di assicurazione. Essi sono tenuti a regolare periodicamente, con le casse di compensazione, alle quali sono affiliati, il conto dei contributi riscossi sui salari, di quelli dovuti da essi e delle rendite e degli assegni per grandi invalidi versati, e a dare le indicazioni necessarie per la tenuta dei conti individuali dei dipendenti.²⁷⁵

⁴ Il Consiglio federale può assegnare ai datori di lavoro altri compiti relativi alla riscossione dei contributi o al pagamento delle rendite.

Art. 52²⁷⁶ Responsabilità

¹ Il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell'assicurazione.

² Se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l'intero danno.²⁷⁷

³ Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa di compensazione competente ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall'insorgere del danno. Questi termini possono essere interrotti. Il datore di lavoro può rinunciare a eccepire la prescrizione. Se il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica tale termine.²⁷⁸

⁴ La cassa di compensazione competente fa valere il diritto al risarcimento del danno mediante decisione formale.²⁷⁹

⁵ In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPG²⁸⁰, in caso di ricorso è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato.

⁶ La responsabilità di cui all'articolo 78 LPG²⁸⁰ è esclusa.

²⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2314; FF **1971** II 729).

²⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 337I; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

²⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

²⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

²⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

²⁸⁰ RS **830.1**

C. Casse di compensazione

I. Casse di compensazione professionali

Art. 53²⁸¹ 1 Condizioni

a. Costituzione di casse di compensazione dei datori di lavoro²⁸²

¹ Sono autorizzate a costituire casse di compensazione professionali una o più associazioni professionali svizzere, come pure una o più associazioni interprofessionali svizzere o regionali, di datori di lavoro o di persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, qualora:²⁸³

- a.²⁸⁴ si possa prevedere, secondo il numero dei membri e la composizione delle associazioni, che la costituenda cassa di compensazione comprenderà almeno 2000 datori di lavoro oppure persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, o incasserà contributi di almeno 50 milioni di franchi l'anno;
- b. la decisione di costituire una cassa di compensazione sia stata presa dall'organo dell'associazione competente a modificare gli statuti, alla maggioranza di tre quarti dei voti emessi, e sia stata documentata con atto pubblico.

² Se parecchie delle associazioni indicate nel capoverso 1 costituiscono insieme una cassa di compensazione o se una siffatta associazione intende partecipare alla gestione di una cassa di compensazione esistente, ogni singola associazione deve prendere una decisione conforme al capoverso 1 lettera b per quanto concerne la gestione in comune della cassa.

Art. 54 b. Costituzione di casse di compensazione paritetiche²⁸⁵

¹ Una associazione di impiegati od operai oppure parecchie di siffatte associazioni insieme, che riuniscano almeno la metà degli impiegati od operai facenti parte della cassa di compensazione da costituire o già esistente, hanno il diritto di chiedere l'amministrazione paritetica della cassa. Questo diritto spetta parimente alle associazioni di impiegati od operai che riuniscono almeno un terzo degli impiegati od operai membri della cassa di compensazione; occorre tuttavia che acconsentano espressamente all'amministrazione paritetica della cassa tutte le altre associazioni di impiegati od operai alle quali appartengano, sia a una sola sia a tutte insieme, 10 per cento almeno degli impiegati od operai membri della cassa di compensazione.

² Se le associazioni di impiegati od operai fanno uso del diritto loro conferito nel capoverso 1, le associazioni dei datori di lavoro e quelle di impiegati od operai inte-

²⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449).

²⁸² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

²⁸³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

²⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

²⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

ressate devono stabilire insieme un regolamento della cassa che disciplini tutte le questioni importanti relative alla gestione di essa.

³ A giudicare le controversie sorte nello stabilire il regolamento della cassa è competente un tribunale arbitrale, i cui membri sono scelti nel proprio seno dalla Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità²⁸⁶. Nelle sue decisioni, il tribunale arbitrale è tenuto a ripartire in parti uguali tra le associazioni di datori di lavoro e quelle di impiegati od operai i diritti e i doveri derivanti dalla gestione della cassa.²⁸⁷ Le decisioni del tribunale arbitrale possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.²⁸⁸ Il Consiglio federale disciplina la procedura d'arbitrato.²⁸⁹

⁴ Le associazioni di impiegati o di operai che non accettano la decisione del Tribunale perdono il diritto alla partecipazione paritetica all'amministrazione della cassa; le associazioni di datori di lavoro che non accettano la decisione del Tribunale perdono il diritto di costituire una cassa di compensazione professionale.

Art. 55 2. Garanzia

¹ Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono prestare garanzia per il risarcimento dei danni, di cui rispondono conformemente all'articolo 78 LPG²⁹⁰ e all'articolo 70 della presente legge.²⁹¹

² La garanzia deve essere prestata, a scelta delle associazioni, mediante:

- a. deposito di una somma in valuta svizzera;
- b. pegno di cartevalori svizzere;
- c. atto di fideiussione.

³ La garanzia dev'essere prestata per un dodicesimo della somma dei contributi che la cassa di compensazione incasserà presumibilmente nel corso di un anno, tuttavia essa deve importare al minimo 200 000 franchi, e non deve sorpassare 500 000 franchi. Se la differenza tra la somma effettiva dei contributi e quella presunta sorpassa il 10 per cento, la garanzia dev'essere adeguata.²⁹²

⁴ Il Consiglio federale emanerà le disposizioni particolari relative alla garanzia.

²⁸⁶ Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671).

²⁸⁷ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

²⁸⁸ Per. introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS) (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1). Nuovo testo del per. giusta il n. 107 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 21971069; FF **2001** 3764).

²⁸⁹ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

²⁹⁰ RS **830.1**

²⁹¹ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 337I; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

²⁹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671).

Art. 56 3. Procedura

¹ Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono chiederne per iscritto l'autorizzazione al Consiglio federale, allegando alla loro domanda il progetto di regolamento della cassa. Nel contempo esse devono provare che sono adempite le condizioni indicate nell'articolo 53 ed eventualmente quelle dell'articolo 54.

² Il Consiglio federale accorda l'autorizzazione di costituire una cassa di compensazione professionale, se le condizioni dell'articolo 53 ed eventualmente quelle dell'articolo 54 sono adempite e se è stata prestata la garanzia conformemente all'articolo 55.

³ La cassa di compensazione professionale è costituita ed acquista la personalità giuridica quando il regolamento della cassa è stato approvato dal Consiglio federale.

Art. 57 4. Regolamento della cassa

¹ Le associazioni fondatrici stabiliscono il regolamento della cassa. Soltanto esse hanno la competenza di modificarlo. Il regolamento della cassa e le modificazioni dello stesso devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio federale.

² Il regolamento deve contenere disposizioni su:

- a. la sede della cassa di compensazione;
- b. la composizione e la nomina del comitato direttivo della cassa;
- c. i compiti e le competenze del comitato direttivo della cassa e del gerente della cassa;
- d. l'organizzazione interna della cassa;
- e. la istituzione di agenzie, nonché i compiti e le competenze delle stesse;
- f. le norme relative alla riscossione di contributi per le spese di amministrazione;
- g. la revisione della cassa e il controllo dei datori di lavoro;
- h.²⁹³ la partecipazione, nel caso di più associazioni fondatrici, delle associazioni alla prestazione della garanzia nel senso dell'articolo 55 e l'ordinamento del regresso nei casi in cui sono applicabili l'articolo 78 LPG²⁹⁴ e l'articolo 70 della presente legge.

Art. 58 Organizzazione

1. Comitato direttivo della cassa

¹ L'organo supremo di una cassa di compensazione professionale è il comitato direttivo della cassa.

²⁹³ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 337I; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

²⁹⁴ RS **830.1**

² Il comitato direttivo si compone di rappresentanti delle associazioni fondatrici e, all'occorrenza, di rappresentanti delle organizzazioni di impiegati od operai, se ad esse sono affiliati complessivamente almeno il 10 per cento degli impiegati od operai che dipendono dalla cassa di compensazione. Il presidente, nonché la maggioranza dei membri del comitato direttivo sono designati dalle associazioni fondatrici; gli altri membri, in ogni caso un terzo almeno, dalle organizzazioni di impiegati od operai interessate, in proporzione del numero degli impiegati od operai da esse rappresentati e appartenenti alla cassa di compensazione. Possono essere nominati membri del comitato direttivo soltanto cittadini svizzeri, affiliati alla rispettiva cassa di compensazione in qualità di assicurati o di datori di lavoro.

³ La composizione del comitato direttivo delle casse di compensazione professionali paritetiche è stabilita a norma del regolamento delle stesse.

⁴ Al comitato direttivo incombe:

- a. l'organizzazione interna della cassa;
- b. la nomina del gerente della cassa;
- c. la fissazione dei contributi per le spese di amministrazione;
- d. il disciplinamento delle revisioni della cassa e dei controlli dei datori di lavoro;
- e. l'approvazione del conto d'esercizio e del rapporto annuale. Il regolamento può attribuire altri compiti e competenze al comitato direttivo.

Art. 59 2. Gerente della cassa

¹ Il gerente della cassa è incaricato dell'amministrazione della cassa di compensazione, per quanto non ne è competente il comitato direttivo.

² Egli deve presentare ogni anno al comitato direttivo il rapporto di gestione e il conto d'esercizio.

Art. 60 Scioglimento

¹ La decisione di scioglimento di una cassa professionale di compensazione deve essere presa dall'organo competente a modificare gli statuti, con la maggioranza di tre quarti dei voti emessi, deve risultare da atto pubblico e essere notificata immediatamente al Consiglio federale, il quale fissa la data dello scioglimento.

² Se una delle condizioni indicate negli articoli 53 e 55 non è adempiuta durevolmente o se gli organi di una cassa di compensazione violano in modo grave e ripetutamente i loro doveri, il Consiglio federale scioglie la cassa di compensazione. Le casse di compensazione costituite anteriormente al 1° gennaio 1973 sono sciolte per mancato adempimento della condizione relativa ai contributi, soltanto se incassano contributi per un ammontare inferiore a 1 milione di franchi l'anno. L'importo limite

applicabile alle casse di compensazione costituite tra il 1° gennaio 1973 e l'entrata in vigore della presente disposizione è di 10 milioni di franchi.²⁹⁵

³ Il Consiglio federale emana le disposizioni particolari sulla liquidazione delle casse di compensazione professionali.

II. Casse di compensazione cantonali

Art. 61 Decreti cantonali

¹ Ogni Cantone istituisce, con decreto speciale, una cassa di compensazione cantonale avente carattere di ente autonomo di diritto pubblico.

² Il decreto cantonale deve essere approvato dalla Confederazione²⁹⁶ e contenere disposizioni su:

- a. i compiti e le competenze del gerente della cassa;
- b. l'organizzazione interna della cassa;
- c. l'istituzione di agenzie, nonché i compiti e le competenze delle stesse;
- d. le norme relative alla riscossione di contributi per le spese di amministrazione;
- e. le revisioni della cassa e i controlli dei datori di lavoro.

III. Casse di compensazione della Confederazione

Art. 62²⁹⁷ Costituzione e compiti

¹ Il Consiglio federale istituisce una cassa di compensazione per il personale dell'amministrazione federale e delle aziende federali.

² Il Consiglio federale istituisce una cassa di compensazione incaricata di applicare l'assicurazione facoltativa e di eseguire i compiti ad essa assegnati da convenzioni internazionali e di versare le prestazioni spettanti a persone all'estero. La cassa di compensazione affilia inoltre gli studenti assicurati in virtù dell'articolo 1a capoverso 3 lettera b.^{298 299}

²⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

²⁹⁶ Espr. modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU **1991** 362 369; FF **1988** II 1149).

²⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU **1954** 102; FF **1953** 449).

²⁹⁸ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453; FF **2002** 715).

²⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2677; FF **1999** 4303).

IV. Disposizioni comuni

Art. 63 Compiti delle casse di compensazione

¹ I compiti che, in conformità di legge, incombono alle casse di compensazione sono i seguenti:

- a. la fissazione, la riduzione e il condono dei contributi;
- b. la fissazione delle rendite e degli assegni per grandi invalidi³⁰⁰;
- c.³⁰¹ la riscossione dei contributi e il pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi;
- d. l'allestimento del conto dei contributi riscossi, delle rendite e degli assegni per grandi invalidi³⁰² pagati con i propri affiliati (datori di lavoro, persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e persone che non esercitano un'attività lucrativa) da una parte, e con l'Ufficio centrale di compensazione, dall'altra parte;
- e. la tassazione d'ufficio e l'applicazione della procedura di diffida e di esecuzione;
- f. la tenuta dei conti individuali³⁰³;
- g. la riscossione dei contributi per le spese di amministrazione.

² Le casse di compensazione cantonali devono inoltre vigilare che siano assoggettate all'assicurazione tutte le persone tenute a pagare dei contributi.

³ Il Consiglio federale può affidare alle casse di compensazione altri compiti nell'ambito della presente legge. Esso disciplina la collaborazione tra le casse di compensazione e l'Ufficio centrale di compensazione e provvede a un impiego opportuno d'attrezzature tecniche.³⁰⁴

⁴ La Confederazione e, con l'approvazione del Consiglio federale, i Cantoni e le associazioni fondatrici possono affidare alle casse di compensazione altri compiti, in particolare quelli relativi alla protezione dei militari e della famiglia.

⁵ Le casse di compensazione possono affidare a terzi l'esecuzione di determinati compiti; necessitano a tal fine dell'autorizzazione del Consiglio federale. L'autorizzazione può essere subordinata a condizioni e oneri. Gli incaricati e il loro personale sottostanno all'obbligo del segreto secondo l'articolo 33 LPGA³⁰⁵; sono tenuti a rispettare le prescrizioni della presente legge relative al trattamento e alla comunica-

³⁰⁰ Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

³⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

³⁰² Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

³⁰³ Nuova designazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

³⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963 in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 277; FF 1963 1209).

³⁰⁵ RS 830.1

zione di dati. La responsabilità di cui all'articolo 78 LPGa e all'articolo 70 della presente legge per i compiti svolti da terzi resta alle associazioni fondatrici o ai Cantoni.³⁰⁶

Art. 64 Affiliazione alle casse e obbligo di informare³⁰⁷

¹ Sono affiliati alle casse di compensazione professionali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che fanno parte di una delle associazioni fondatrici. I datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che sono membri nel contempo di un'associazione professionale e di un'associazione interprofessionale saranno, a loro libera scelta, affiliati alla cassa di compensazione dell'associazione professionale o a quella dell'associazione interprofessionale.

² Sono affiliati alle casse di compensazione cantonali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non fanno parte di un'associazione fondatrice di una cassa di compensazione professionale, nonché le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli assicurati a dipendenza di datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi.

^{2bis} Gli assicurati che cessano di esercitare un'attività lucrativa prima di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento ma hanno raggiunto il limite d'età fissato dal Consiglio federale restano affiliati quali persone senza attività lucrativa alla cassa di compensazione precedentemente competente. Il Consiglio federale può stabilire che il loro coniuge senza attività lucrativa e tenuto a pagare i contributi sia affiliato alla stessa cassa di compensazione.³⁰⁸

³ L'affiliazione di un datore di lavoro a una cassa di compensazione si estende a tutti gli impiegati e operai per i quali egli è tenuto a versare dei contributi.

^{3bis} Le persone assicurate in virtù dell'articolo 1a capoverso 4 lettera c sono affiliate alla stessa cassa di compensazione del coniuge.³⁰⁹

⁴ Il Consiglio federale emana le disposizioni sull'affiliazione di datori di lavoro e di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che fanno parte di più associazioni professionali o che esercitano la loro attività in più di un Cantone.³¹⁰

⁵ I datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti da datori di

³⁰⁶ Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS) (RU **1978** 391; FF **1976** III 1). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453; FF **2002** 715).

³⁰⁷ Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2314; FF **1971** II 729).

³⁰⁸ Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

³⁰⁹ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU **2000** 2677; FF **1999** 4303). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453; FF **2002** 715).

³¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione.³¹¹

⁶ In deroga all'articolo 35 LPG³¹², le controversie sull'affiliazione alle casse di compensazione sono giudicate dal competente ufficio federale. La sua decisione può essere invocata dalle casse di compensazione e dalle persone interessate entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso riguardante l'affiliazione.³¹³

Art. 64³¹⁴ Competenza per la determinazione e il versamento delle rendite per coniugi

La fissazione e il versamento delle rendite per coniugi incombono alla cassa di compensazione che deve versare la rendita del coniuge che per primo raggiunge l'età del pensionamento. È fatto salvo l'articolo 62 capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Art. 65 Agenzie

¹ Le casse di compensazione professionali possono istituire agenzie in singole regioni linguistiche o in Cantoni ove si trova un numero rilevante di datori di lavoro e di persone esercitanti attività lucrativa indipendente, a esse affiliati. Esse sono tenute a istituirne una se, in una regione linguistica o in un Cantone, un numero rilevante di datori di lavoro o di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, affiliati a esse, ne fa richiesta.

² Di regola, le casse di compensazione cantonali devono avere un'agenzia in ogni Comune. Qualora le circostanze lo giustificano, può essere istituita un'agenzia unica per più Comuni.

³ I Governi cantonali possono istituire agenzie della cassa cantonale di compensazione per il personale dell'amministrazione e delle aziende cantonali, nonché per gli impiegati e gli operai dei Comuni.

Art. 66 Organi delle casse e degli uffici di revisione e di controllo

¹ ...³¹⁵

² Il gerente di una cassa di compensazione professionale e il suo supplente non devono essere in rapporto di servizio qualsiasi con le associazioni fondatrici.

³¹¹ Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2314; FF **1971** II 729).

³¹² RS **830.1**

³¹³ Introdotto dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

³¹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

³¹⁵ Abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

Art. 67 Regolamento dei conti e dei pagamenti; contabilità

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie sul regolamento di conti e dei pagamenti delle casse di compensazione con i datori di lavoro, le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i beneficiari di rendite, da una parte, e con l'Ufficio centrale di compensazione, dall'altra parte; esso stabilisce parimente le disposizioni sulla contabilità delle casse di compensazione.

Art. 68 Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro

¹ Ogni cassa di compensazione, comprese le sue agenzie, deve essere sottoposta a revisione periodica. La revisione deve estendersi alla contabilità e alla gestione. Essa deve essere fatta da un ufficio di revisione che soddisfi ai requisiti posti nel capoverso 3. I Cantoni possono affidare la revisione delle loro casse di compensazione a un idoneo ufficio cantonale di controllo. Il Consiglio federale può far eseguire, se occorre, delle revisioni complementari.

² Periodicamente si dovrà controllare se i datori di lavoro affiliati alla cassa di compensazione applicano le disposizioni legali. Il controllo deve essere fatto da un ufficio di revisione che soddisfi ai requisiti posti nel capoverso 3, o da un ufficio speciale della cassa di compensazione. Se i controlli dei datori di lavoro non sono eseguiti o sono eseguiti in modo non conforme alle prescrizioni, il Consiglio federale ne ordina l'esecuzione a spese della cassa di compensazione.

³ Gli uffici previsti per le revisioni delle casse e i controlli dei datori di lavoro in conformità dei capoversi 1 e 2, non devono partecipare alla gestione della cassa ne eseguire, per conto delle associazioni fondatrici, altri compiti che le revisioni di cassa e i controlli dei datori di lavoro; essi devono dedicarsi esclusivamente all'attività di revisori e offrire sotto tutti gli aspetti garanzia assoluta di eseguire le revisioni e i controlli in modo ineccepibile e oggettivo.

⁴ Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari relative all'ammissione degli uffici di revisione e all'esecuzione delle revisioni delle casse e del controllo dei datori di lavoro.

Art. 69 Copertura delle spese di amministrazione

¹ A copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano dai loro membri (datori di lavoro, persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, persone che non esercitano un'attività lucrativa e persone assicurate facoltativamente secondo l'art. 2) contributi commisurati alla capacità economica delle persone tenute a pagarli.³¹⁶ È applicabile l'articolo 15. Il Consiglio federale può prendere le misure atte ad impedire che le aliquote dei contributi per le spese dell'amministrazione non differiscano troppo da una cassa all'altra.

³¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

² Per le loro spese di amministrazione, alle casse potranno essere concessi dei sussidi, prelevati dal Fondo di compensazione AVS. L'importo di questi sussidi sarà fissato dal Consiglio federale, che terrà equamente conto della struttura di ogni singola cassa di compensazione e dei compiti che le incombono.

^{2bis} Per la procedura di conteggio semplificata di cui agli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005³¹⁷ contro il lavoro nero alle casse di compensazione vengono concesse indennità prelevate dal Fondo di compensazione AVS e il cui importo è stabilito dal Consiglio federale.³¹⁸

³ I contributi alle spese di amministrazione prelevati in virtù del capoverso 1, e i sussidi concessi in virtù del capoverso 2, devono essere impiegati esclusivamente per coprire le spese di amministrazione delle casse di compensazione e delle loro agenzie, nonché per sopprimere alle spese di revisione e di controllo. Le casse di compensazione devono tenere un conto separato delle spese di amministrazione.

⁴ Per la copertura delle spese di amministrazione delle casse di compensazione professionali paritetiche, le associazioni fondatrici possono concludere convenzioni particolari, le quali devono essere inserite nel regolamento delle casse.

Art. 70³¹⁹ Responsabilità per danni

¹ Le associazioni fondatrici, la Confederazione e i Cantoni rispondono nei confronti dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti per i danni derivanti da atti illeciti commessi dai loro organi di cassa o da singoli funzionari violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni. Le pretese di risarcimento sono fatte valere dal competente ufficio federale mediante decisione. La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 1968³²⁰ sulla procedura amministrativa.

² Le pretese di risarcimento di assicurati e terzi di cui all'articolo 78 LPG³²¹ devono essere fatte valere presso la competente cassa di compensazione; quest'ultima statuisce mediante decisione.

³ La pretesa di risarcimento per danni si estingue:

- a. nel caso del capoverso 1, se il competente ufficio federale non emette una decisione entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l'atto che l'ha cagionato;
- b. nel caso del capoverso 2, se il danneggiato non inoltra la sua richiesta entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l'atto che l'ha cagionato.

³¹⁷ RS **822.41**

³¹⁸ Introdotto dal n. 6 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 359; FF **2002** 3243).

³¹⁹ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 337I; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

³²⁰ RS **172.021**

³²¹ RS **830.1**

⁴ I danni, dei quali rispondono le associazioni fondatrici di una cassa di compensazione professionale, devono essere coperti con prelevamenti sulla garanzia prestata. All'occorrenza, la garanzia deve essere ricostituita entro tre mesi nella somma prescritta. Allorché il danno supera la garanzia, rispondono solidalmente le associazioni fondatrici della cassa di compensazione.

⁵ I danni, dei quali rispondono i Cantoni, possono essere compensati con prestazioni della Confederazione.

D. Ufficio centrale di compensazione

Art. 71 Costituzione e compiti

¹ Il Consiglio federale costituisce, in seno all'Amministrazione federale, un Ufficio centrale di compensazione.

² L'Ufficio centrale regola periodicamente i conti dei contributi riscossi, delle rendite e degli assegni per grandi invalidi³²² versati, con le casse di compensazione. Esso sorveglia il regolamento dei conti e può, a questo fine, esaminare sul posto i conti delle casse di compensazione ed esigere documenti giustificativi.

³ L'Ufficio centrale provvede a che le somme provenienti dai saldi dei conti siano rimesse, dalle casse di compensazione, al Fondo di compensazione AVS, oppure che siano da quest'ultimo accreditate alle dette casse. A questo scopo, nonché per la prestazione di anticipi alle casse, esso può emettere direttamente degli assegni sul Fondo di compensazione AVS.

⁴ L'Ufficio centrale tiene:

- a.³²³ un registro centrale degli assicurati che contiene sia i numeri d'assicurato assegnati agli assicurati sia le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato;
- b. un registro centrale delle prestazioni correnti che contiene le prestazioni in denaro allo scopo di evitare pagamenti indebiti, di agevolare l'adeguamento delle prestazioni e di notificare i decessi alle casse di compensazione.³²⁴

⁵ L'Ufficio centrale provvede affinché tutti i conti individuali dell'assicurato siano presi in considerazione nel caso di assegnazione della rendita.³²⁵

³²² Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

³²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

³²⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749; FF 2000 205).

³²⁵ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749; FF 2000 205).

Art. 71a³²⁶ Responsabilità

Per la responsabilità è applicabile per analogia l'articolo 70 capoversi 1–3.

E. Vigilanza della Confederazione**Art. 72** Autorità di vigilanza

¹ Per svolgere le sue funzioni di vigilanza secondo l'articolo 76 LPG³²⁷, il Consiglio federale può incaricare il competente ufficio federale di impartire istruzioni agli enti incaricati dell'attuazione dell'assicurazione allo scopo di garantire un'applicazione unitaria. Inoltre, può autorizzare l'ufficio federale ad allestire tavole vincolanti per il calcolo dei contributi e delle prestazioni.³²⁸

² I funzionari delle casse che non adempiono i loro compiti in conformità delle prescrizioni, nei casi di mancanza grave ai propri doveri, devono essere revocati dal loro ufficio dal Cantone o dal comitato direttivo della cassa, a richiesta del Consiglio federale.

³ Nei casi di grave e ripetuta inosservanza delle disposizioni da parte di una cassa di compensazione, il Consiglio federale può affidarne l'amministrazione a un commissario. È riservato lo scioglimento di una cassa di compensazione professionale in conformità dell'articolo 60.

⁴ Le casse di compensazione devono presentare periodicamente al Consiglio federale, nella forma da questo prescritta, una relazione sulla loro gestione. Gli uffici di revisione e di controllo devono presentare al Consiglio federale, in conformità delle sue istruzioni, un rapporto sulle revisioni e i controlli da essi eseguiti conformemente all'articolo 68. Il Consiglio federale provvede affinché siano eliminati i difetti rilevati.

⁵ Gli organi esecutivi mettono annualmente a disposizione del Consiglio federale i dati statistici necessari.³²⁹

³²⁶ Introdotto dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 337I; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

³²⁷ RS **830.1**

³²⁸ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 337I; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

³²⁹ Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391; FF **1976** III 1).

Art. 73 Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità³³⁰

¹ Il Consiglio federale nomina una commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità³³¹, nella quale devono essere rappresentati in adeguata proporzione gli assicurati, le associazioni economiche svizzere, gli istituti di assicurazione ...³³², la Confederazione e i Cantoni. La Commissione può istituire delle sottocommissioni per la trattazione di questioni speciali.

² La Commissione, oltre ai compiti indicati espressamente nella presente legge, dà parere al Consiglio federale sulle questioni relative all'applicazione e all'ulteriore sviluppo dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale può assegnarle altri compiti. Essa ha il diritto di fare, di propria iniziativa, proposte al Consiglio federale.³³³

Capo quinto: ...

Art. 74 a 83³³⁴

Capo sesto: Contenzioso

Art. 84³³⁵ Foro speciale

In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPG³³⁶, i ricorsi contro decisioni delle casse cantonali di compensazione sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo in cui ha sede la cassa di compensazione.

³³⁰ Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671).

³³¹ Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671).

³³² Abrogato dal n. 5 dell'all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, con effetto dal 1° gen. 1985 (RU **1983** 797; FF **1976** I 113).

³³³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671).

³³⁴ Abrogati dal n. 5 dell'all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, con effetto dal 1° gen. 1985 (RU **1983** 797; FF **1976** I 113).

³³⁵ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 337I; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

³³⁶ RS **830.1**

Art. 85³³⁷**Art. 85**^{bis 338} Autorità federale di ricorso

¹ In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPG³³⁹, i ricorsi di persone all'estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell'assicurato.³⁴⁰

² La procedura è gratuita per le parti. Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato.³⁴¹

³ Se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto.³⁴²

Art. 86³⁴³**Capo settimo: Disposizioni penali relative alla parte prima****Art. 87** Reati

Chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene per se o per altri una prestazione a norma della presente legge che non gli spetta,

chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, si sottrae, in tutto o in parte, all'obbligo di pagare i contributi,

chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, omette di affidarsi a una cassa di compensazione e di conteggiare i salari soggetti a contribuzione dei suoi lavoratori nel termine stabilito dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 14,³⁴⁴

³³⁷ Abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

³³⁸ Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° mag. 1978 (RU **1978** 391; FF **1976** III 1).

³³⁹ RS **830.1**

³⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. 107 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

³⁴¹ Nuovo testo giusta il n. 107 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

³⁴² Nuovo testo giusta il n. 107 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

³⁴³ Abrogato dal n. 107 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

³⁴⁴ Introdotto dal n. II 1 della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 5521; FF **2016** 125).

chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, versa a un lavoratore salari da cui sono stati dedotti i contributi e, invece di pagare alla cassa di compensazione i contributi dovuti dal lavoratore, li utilizza lui stesso o li adopera per soddisfare altre pretese,³⁴⁵

chiunque viola l'obbligo del segreto oppure, nell'applicazione della presente legge, abusa del suo ufficio, quale organo o funzionario, a danno di terze persone o a suo vantaggio,

chiunque non ottempera all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPG³⁴⁶),³⁴⁷

chiunque, nella sua qualità di revisore o di aiuto revisore, procedendo a una revisione o a un controllo, oppure alla stesura o alla presentazione del rapporto di revisione o di controllo viola in modo grave i suoi doveri,

chiunque utilizza sistematicamente il numero d'assicurato senza esserne autorizzato,³⁴⁸

è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.³⁴⁹

Art. 88³⁵⁰ Contravvenzioni

Chiunque, in violazione dell'obbligo che gli incombe, fornisce intenzionalmente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni,

chiunque si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce,

chiunque non riempie o riempie in modo non conforme al vero i moduli prescritti,

chiunque, nell'utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato, non adotta misure ai sensi dell'articolo 50g capoverso 2 lettera a,³⁵¹

è punito con la multa, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell'articolo 87.³⁵²

³⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

³⁴⁶ RS **830.1**

³⁴⁷ Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 6 ott. 2006 (5ª revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5129; FF **2005** 3989).

³⁴⁸ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

³⁴⁹ Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

³⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

³⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

³⁵² Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

Art. 89 Infrazioni commesse nelle aziende

¹ Se l'infrazione è stata commessa nell'azienda di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale, le disposizioni penali indicate negli articoli 87 e 88 si applicano alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa; tuttavia la persona giuridica, la società o il titolare della ditta individuale è, di regola, solidalmente responsabile per il pagamento della multa e delle spese.

² Il capoverso 1 si applica anche alle infrazioni commesse nell'azienda di una corporazione o di una istituzione di diritto pubblico.

Art. 90³⁵³ Notificazione delle sentenze e delle dichiarazioni di non doversi procedere

Le sentenze e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate immediatamente nel loro testo integrale alla cassa di compensazione che ha denunciato il reato.

Art. 91³⁵⁴ Multe d'ordine

¹ Chiunque viola le prescrizioni d'ordine o di controllo, senza che l'infrazione sia punibile secondo gli articoli 87 e 88, è punito dalla cassa di compensazione, previo ammonimento, con una multa d'ordine fino a 1000 franchi. In caso di recidiva nei due anni seguenti può essere pronunciata la multa fino a 5000 franchi.³⁵⁵

² La decisione di multa deve indicare i motivi e può essere impugnata con un ricorso.

³⁵³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

³⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2314; FF **1971** II 729).

³⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

Capo ottavo: Disposizioni diverse relative alla parte prima

Art. 92³⁵⁶

Art. 92a³⁵⁷

Art. 93³⁵⁸ Informazione dell'assicurazione contro la disoccupazione

L'Ufficio centrale di compensazione confronta le indennità giornaliere notificategli dall'assicurazione contro la disoccupazione con le registrazioni nei conti individuali notificategli dalle casse di compensazione. Se constata che una persona che ha riscosso un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione ha realizzato, nello stesso periodo, un reddito da attività lucrativa, ne informa d'ufficio, per ulteriori chiarimenti, il servizio competente dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 93bis³⁵⁹ Informazione della Segreteria di Stato della migrazione

¹ L'Ufficio centrale di compensazione confronta periodicamente i numeri d'assicurato delle persone dei settori dell'asilo e degli stranieri comunicatigli dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per le quali i Cantoni ricevono indennizzi a titolo forfettario con le registrazioni nei conti individuali notificategli dalle casse di compensazione.

² Se constata che una persona notificata ha realizzato un reddito da attività lucrativa, l'Ufficio centrale di compensazione lo comunica d'ufficio alla SEM per la verifica degli indennizzi versati a titolo forfettario e il conteggio corretto del contributo speciale.

³ La Confederazione versa un contributo forfettario per indennizzare proporzionalmente le spese sostenute dall'Ufficio centrale di compensazione e dalle casse di compensazione per il confronto, la trasmissione e la gestione dei dati.

³⁵⁶ Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2677; FF **1999** 4303).

³⁵⁷ Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1). Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), con effetto dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

³⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 359; FF **2002** 3243).

³⁵⁹ Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 3101; FF **2014** 6917).

Art. 94³⁶⁰**Art. 95**³⁶¹ Assunzione delle spese e tasse postali

¹ Il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione le spese:

- a. di amministrazione del Fondo di compensazione AVS;
- b. dell'Ufficio centrale di compensazione; come pure
- c. della cassa di compensazione indicata nell'articolo 62 capoverso 2 per quanto derivino dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Le spese risultanti dall'applicazione dell'assicurazione facoltativa sono rimborsate soltanto fino a concorrenza dell'ammontare non coperto dai contributi per le spese di amministrazione.^{362 363}

^{1bis} Il Fondo di compensazione AVS rimborsa inoltre alla Confederazione le altre spese derivanti dallo svolgimento dei compiti di vigilanza, dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e da un'informazione generale degli assicurati in merito ai contributi e alle prestazioni.³⁶⁴ Dopo aver consultato il consiglio d'amministrazione del Fondo di compensazione AVS, il Consiglio federale fissa l'importo che può essere utilizzato per l'informazione degli assicurati.³⁶⁵

^{1ter} Il Fondo di compensazione AVS assume anche le spese sostenute dalla Confederazione per effettuare o far effettuare studi scientifici sull'attuazione e sugli effetti della presente legge al fine di migliorare il funzionamento dell'assicurazione.³⁶⁶

^{1quater} Su richiesta dell'ufficio federale competente, il Fondo di compensazione AVS assume le spese per lo sviluppo di applicazioni informatiche che comportino agevolazioni sia per le casse di compensazione sia per gli assicurati e i datori di lavoro.³⁶⁷

² Il Fondo di compensazione AVS assume le tasse postali derivanti dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.³⁶⁸ Esse devono essere rimesse in una cifra globale all'amministrazione postale. Il Consiglio federale emanerà le disposizioni particolari delimitanti l'affrancatura in blocco.

³⁶⁰ Abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

³⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU **1954** 102; FF **1953** 449).

³⁶² Per. introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2677; FF **1999** 4303).

³⁶³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

³⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 5205; FF **2016** 4135).

³⁶⁵ Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

³⁶⁶ Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

³⁶⁷ Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

³⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

³ Le spese derivanti all'Ufficio centrale di compensazione dall'applicazione della legge federale del 20 giugno 1952³⁶⁹ sugli assegni familiari nell'agricoltura e le spese per l'affrancatura in blocco sono coperte in conformità degli articoli 18 capoverso 4 e 19 di tale legge.³⁷⁰

Art. 95a³⁷¹

Art. 96³⁷²

Art. 97³⁷³ Revoca dell'effetto sospensivo

La cassa di compensazione può, nella sua decisione, togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione riguarda prestazioni in denaro; per il resto trova applicazione l'articolo 55 capoversi 2–4 della legge federale del 20 dicembre 1968³⁷⁴ sulla procedura amministrativa.

Art. 98³⁷⁵

Art. 99³⁷⁶

Art. 100³⁷⁷

Art. 101³⁷⁸

³⁶⁹ RS **836.1**

³⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

³⁷¹ Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS) (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1). Abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

³⁷² Abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

³⁷³ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

³⁷⁴ RS **172.021**

³⁷⁵ Abrogato dall'art. 18 della LF del 19 mar. 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, con effetto dal 1° gen. 1966 (RU **1965** 535; FF **1964** 1786).

³⁷⁶ Abrogato dal n. 13 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU **1995** 1227; FF **1991** III 1).

³⁷⁷ Abrogato dal n. II 409 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, con effetto dal 1° feb. 1991 (RU **1991** 362; FF **1988** II 1149).

³⁷⁸ Abrogato dal n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, con effetto dal 1° gen. 1986 (RU **1985** 2002; FF **1981** III 677).

Art. 101^{bis 379} Sussidi per l'assistenza alle persone anziane

¹ L'assicurazione può accordare sussidi alle spese di personale e di organizzazione delle istituzioni private di utilità pubblica attive a livello nazionale per l'esecuzione dei seguenti compiti a favore delle persone anziane:³⁸⁰

- a. consulenza, assistenza e occupazione;
- b. corsi che servono a mantenere oppure a migliorare le facoltà intellettuali o fisiche, a permettere di attendere autonomamente alla propria persona e a stabilire contatti col proprio ambiente;
- c.³⁸¹ coordinamento e sviluppo;
- d.³⁸² formazione continua per il personale ausiliario.

² Il versamento dei sussidi avviene mediante contratti di prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di sussidio e fissa i limiti massimi dei sussidi. Può subordinare il loro versamento ad altre condizioni e oneri. L'Ufficio federale competente conclude i contratti di prestazioni e disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli delle condizioni per la loro concessione.³⁸³

³ ...³⁸⁴

⁴ L'assicurazione non sussidierà le spese di cui al capoverso 1 se già sussidiate in virtù di altre leggi federali.

Art. 101^{ter385}

³⁷⁹ Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1º gen. 1979 (RU **1978** 391; FF **1976** III 1).

³⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1º gen. 2008 (RU **2007** 5779; FF **2005** 5349). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

³⁸¹ Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1º gen. 2008 (RU **2007** 5779; FF **2005** 5349).

³⁸² Nuovo testo giusta il n. 36 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1º gen. 2017 (RU **2016** 689; FF **2013** 3085).

³⁸³ Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1º gen. 2008 (RU **2007** 5779; FF **2005** 5349).

³⁸⁴ Abrogato dal n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1º gen. 2008 (RU **2007** 5779; FF **2005** 5349).

³⁸⁵ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002 (RU **2002** 3475; FF **2002** 715). Abrogato dal n. 107 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1º gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

Parte seconda: Finanziamento

Capo primo: Mezzi finanziari

Art. 102³⁸⁶ Norma³⁸⁷

¹ Le prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono finanziate con:

- a. i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro;
- b.³⁸⁸ il contributo della Confederazione;
- c. gli interessi del Fondo di compensazione AVS;
- d.³⁸⁹ le entrate provenienti dal regresso contro i terzi responsabili.

² L'assegno per grandi invalidi è finanziato esclusivamente dalla Confederazione.³⁹⁰

Art. 103³⁹¹ Contributo federale

¹ Il contributo della Confederazione ammonta al 19,55 per cento delle uscite annue dell'assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi conformemente all'articolo 102 capoverso 2.³⁹²

² La Confederazione devolve inoltre all'assicurazione il prodotto della tassa sulle case da gioco.

Art. 104³⁹³ Copertura del contributo della Confederazione

¹ Confederazione attinge anzitutto il suo contributo dai proventi dell'imposizione del tabacco e delle bevande distillate. Essa lo preleva dalla riserva prevista nell'articolo 111.

² L'importo residuo è coperto mediante le risorse generali.

³⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU **1964** 277; FF **1963** 1209).

³⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. II lett. c della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671).

³⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU **1985** 2002; FF **1981** III 677).

³⁸⁹ Introdotta dal n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU **1985** 2002; FF **1981** III 677).

³⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5779; FF **2005** 5349).

³⁹¹ Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5779; FF **2005** 5349). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

³⁹² Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5953; FF **2007** 607).

³⁹³ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU **1985** 2002; FF **1981** III 677).

Art. 105 e 106³⁹⁴**Capo secondo:****Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti****Art. 107** Costituzione

¹ Sotto la designazione di Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Fondo di compensazione AVS), è costituito un fondo indipendente, cui vanno accreditate tutte le entrate di cui all'articolo 102 e addebitate tutte le prestazioni in conformità della parte prima, capo terzo, nonché le uscite fondate su regressi secondo gli articoli 72-75 LPGA³⁹⁵ e i sussidi previsti nell'articolo 69 capoverso 2 della presente legge.³⁹⁶

² La Confederazione versa ogni mese il suo contributo al Fondo di compensazione AVS.³⁹⁷

³ Il Fondo di compensazione AVS non deve, di regola, scendere sotto un importo uguale a quello delle uscite di un anno.³⁹⁸

Art. 108 Impiego di capitali e contabilità

¹ L'attivo del Fondo di compensazione AVS deve essere impiegato in modo che sia garantita la sua integrità e frutti un rendimento ottimale corrispondente al mercato. In ogni tempo, devono essere tenute a disposizione liquidità sufficienti per versare alle casse di compensazione i saldi dei conti a loro favore e per accordare loro anticipi.³⁹⁹

² Il conto d'esercizio, il bilancio e un conto particolareggiato della situazione patrimoniale devono essere pubblicati.

³⁹⁴ Abrogati dal n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, con effetto dal 1° gen. 1986 (RU **1985** 2002; FF **1981** III 677).

³⁹⁵ RS **830.1**

³⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 337I; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

³⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5779; FF **2005** 5349).

³⁹⁸ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2314; FF **1971** II 729).

³⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU **2001** 292; FF **2000** 3447).

Art. 109 Amministrazione

¹ Il Consiglio federale nomina, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, un Consiglio di amministrazione composto di 11 membri. Gli assicurati, le associazioni economiche svizzere e la Confederazione devono essere adeguatamente rappresentati.⁴⁰⁰ Il Consiglio di amministrazione decide dell'impiego del Fondo di compensazione AVS, vigila sull'esecuzione delle proprie decisioni e presenta i rendiconti. Esso può formare delle sottocommissioni per l'esecuzione o la vigilanza di singole operazioni o di certe specie di esse.

² Il Consiglio federale emana un regolamento che disciplina l'attività del Consiglio di amministrazione e delle sue commissioni, l'organizzazione del segretariato e l'esecuzione delle sue decisioni.

Art. 110⁴⁰¹ Esenzione fiscale

Il Fondo di compensazione AVS è esonerato dalle imposte secondo l'articolo 80 LPGA⁴⁰²; è fatta salva la riscossione di imposte sulla sostanza per quanto concerne gli immobili che non hanno alcun rapporto necessario e diretto con l'attività amministrativa del Fondo di compensazione AVS.

Capo terzo: Riserva della Confederazione⁴⁰³**Art. 111**⁴⁰⁴

I proventi dell'imposizione sul tabacco e sulle bevande distillate sono accreditati di volta in volta alla riserva della Confederazione a favore dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. La riserva non produce interessi.

Art. 112⁴⁰⁵

⁴⁰⁰ Nuovo testo del per. 1 e 2 giusta il n. II 5 dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2008** 5941; FF **2007** 6027).

⁴⁰¹ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

⁴⁰² RS **830.1**

⁴⁰³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391; FF **1976** III 1).

⁴⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9^a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391; FF **1976** III 1).

⁴⁰⁵ Abrogato dal n. I della LF del 19 dic. 1963, con effetto dal 1° gen. 1964 (RU **1964** 277; FF **1963** 1209).

Capo quarto: ...**Art. 113 a 153⁴⁰⁶****Parte terza:⁴⁰⁷ Relazione con il diritto europeo****Art. 153a⁴⁰⁸**

¹ Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999⁴⁰⁹ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004⁴¹⁰;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009⁴¹¹;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71⁴¹²;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72⁴¹³.

⁴⁰⁶ Abrogati dall'art. 46 lett. a della LF del 21 mar. 1969 sull'imposizione del tabacco, con effetto dal 1° gen. 1970 (RU **1969** 663; FF **1968** II 580).

⁴⁰⁷ Introdotta dal n. I 4 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 701; FF **1999** 5092).

⁴⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'all. al DF del 17 giu. 2016 (estensione alla Croazia dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 5233; FF **2016** 1899).

⁴⁰⁹ RS **0.142.112.681**

⁴¹⁰ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS **0.831.109.268.1**).

⁴¹¹ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS **0.831.109.268.11**).

⁴¹² Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU **2004** 121, **2008** 4219 4273, **2009** 4831) e della Convenzione AELS riveduta.

⁴¹³ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU **2005** 3909, **2008** 4273, **2009** 621 4845) e della Convenzione AELS riveduta.

² Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960⁴¹⁴ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

⁴ Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Parte quarta:⁴¹⁵ Disposizioni finali

Art. 154 Attuazione ed esecuzione

¹ La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il Consiglio federale è autorizzato, a contare dalla pubblicazione della presente legge nella *Raccolta Ufficiale delle leggi della Confederazione*, a mettere in vigore già innanzi il 1° gennaio 1948, determinate disposizioni particolari relative all'organizzazione.

² Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di emanare le relative disposizioni esecutive.

Art. 155⁴¹⁶

⁴¹⁴ RS 0.632.31

⁴¹⁵ Originaria parte terza.

⁴¹⁶ Introdotto dal n. I 1 della LF del 5 ott. 1984 (RU 1985 2002; FF 1981 III 677). Abrogato dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Disposizioni finali della modifica del 28 giugno 1974⁴¹⁷

Disposizioni finali della modifica del 24 giugno 1977⁴¹⁸ (9ª revisione dell'AVS)

a. Primo adeguamento delle rendite da parte del Consiglio federale⁴¹⁹

¹ Il primo adeguamento delle rendite avviene allorché l'indice nazionale dei prezzi al consumo raggiunge 175,5 punti. In tale momento, l'indice delle rendite giusta l'articolo 33^{ter} capoverso 2 della LAVS, come anche i suoi componenti indice dei prezzi e indice dei salari, saranno stabiliti a 100 punti.

² L'importo minimo della rendita semplice completa di vecchiaia a tenore dell'articolo 34 capoverso 2 della LAVS sarà allora stabilito a 550 franchi, per la data più vicina possibile. Fino a tale momento, il Consiglio federale stabilisce d'anno in anno il fattore di rivalutazione secondo l'articolo 30 capoverso 4 della LAVS in base a un indice di 167,5 punti.

³ Allo stesso momento, il più presto, il Consiglio federale può anche adeguare corrispondentemente i limiti di reddito stabiliti negli articoli 42 capoverso 1 della LAVS e 2 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC), nonché la tavola scalare giusta gli articoli 6 e 8 della LAVS.

b. a d.⁴²⁰ ...

e. Applicazione del regresso nei confronti di terzi responsabili⁴²¹

Gli articoli 72–75 LPG⁴²² si applicano ai casi in cui l'evento che motiva il risarcimento si è verificato dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

f. Applicazione del nuovo articolo 30 capoversi 2 e 2^{bis} della LAVS

L'articolo 30 capoversi 2 e 2^{bis} della LAVS s'applica alle rendite sorte dopo la sua entrata in vigore. Alle rendite in corso a tale momento s'applicano le disposizioni previgenti, anche in caso di cambiamento del genere di rendita.

g.⁴²³ ...

⁴¹⁷ RU **1974** 1589. Abrogata dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

⁴¹⁸ RU **1978** 391 n. III 1; FF **1976** III 1

⁴¹⁹ Questo adeguamento ha avuto luogo il 1° gen. 1980 [art. 2 dell'O del 17 set. 1979 sull'entrata in vigore integrale della 9ª revisione dell'AVS – RU **1979** 1365].

⁴²⁰ Abrogata dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

⁴²¹ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

⁴²² RS **830.1**

⁴²³ Abrogata dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

Disposizioni finali della modifica del 20 marzo 1981⁴²⁴**Disposizione finale della modifica del 7 ottobre 1983⁴²⁵****Disposizioni finali della modifica del 7 ottobre 1994⁴²⁶
(10^a revisione dell'AVS)****a. Assoggettamento**

¹ Le persone finora assicurate in conformità all'articolo 1 capoverso 1 lettera c rimangono sottoposte al diritto previgente. Esse possono tuttavia chiedere l'applicazione del nuovo diritto. In caso di cambiamento di datore di lavoro, si applica il nuovo diritto.

² Le persone, giusta l'articolo 1 capoverso 3, che non sono state assicurate per un periodo inferiore a tre anni possono chiedere, d'intesa con il datore di lavoro, l'adesione all'assicurazione entro il termine di un anno a partire dell'entrata in vigore della presente modificazione.

b.⁴²⁷ ...**c. Introduzione di un nuovo sistema di rendite**

¹ Le nuove disposizioni si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996. Esse si applicano parimenti alle rendite semplici di vecchiaia in corso di persone il cui coniuge ha diritto a una rendita di vecchiaia dopo il 31 dicembre 1996 o il cui matrimonio è sciolto dopo questa data.

² Nel calcolare le rendite di vecchiaia da assegnare alle persone vedove e divorziate nate prima del 1° gennaio 1953 si tiene conto di un accredito transitorio qualora non sia stato possibile computare a dette persone almeno 16 anni di accrediti per compiti educativi o assistenziali.

³ L'accredito transitorio corrisponde alla metà dell'importo dell'accredito per compiti educativi. Esso sarà scaglionato come segue:

⁴²⁴ RS **832.20**, All. n. 2. Abrogata dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

⁴²⁵ Introdotta dal n. I della LF del 7 ott. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU **1984** 100; FF **1983** II 149 III 843). Abrogata dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

⁴²⁶ RU **1996** 2466 II n. 1; FF **1990** II 1

⁴²⁷ Abrogata dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

Anno di nascita	Accredito transitorio pari alla metà dell'importo dell'accredito per compiti educativi
1945 e anni precedenti	16 anni
1946	14 anni
1947	12 anni
1948	10 anni
1949	8 anni
1950	6 anni
1951	4 anni
1952	2 anni

L'accredito transitorio può tuttavia essere computato al massimo per il numero di anni determinante per la fissazione della scala della rendita assegnata all'avente diritto.

⁴ Nel calcolare la rendita di vecchiaia di assegnare alle persone divorziate si applica l'articolo 29^{quinquies} capoverso 3 anche nei casi in cui il matrimonio è stato sciolto prima del 1° gennaio 1997.

⁵ Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente modificazione, le correnti rendite di vecchiaia per coniugi saranno sostituite da rendite di vecchiaia giusta il nuovo diritto secondo i seguenti principi:

- a. è mantenuta la vecchia scala delle rendite;
- b. a ogni coniuge è computata la metà del reddito annuo medio determinante per la rendita per coniugi;
- c. a ogni coniuge è accordato un accredito transitorio giusta il capoverso 3.

⁶ Se ne deriva una rendita più elevata per i coniugi, la donna sposata può chiedere dal 1° gennaio 1997, che la rendita per coniugi del marito sia sostituita da due rendite secondo i principi del capoverso 5 e che la sua rendita sia fissata in funzione della scala delle rendite corrispondente alla propria durata di contribuzione.

⁷ Quattro anni dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, le correnti rendite semplici di vecchiaia di persone vedove o divorziate che sono state fissate in base ai redditi del marito e della moglie saranno sostituite da rendite di vecchiaia giusta la presente modificazione secondo i seguenti principi:

- a. è mantenuta la vecchia scala delle rendite;
- b. il reddito annuo medio determinante per l'attuale rendita è dimezzato;
- c. agli aventi diritto è accordato un accredito transitorio giusta il capoverso 3;
- d. le persone vedove ricevono un supplemento giusta l'articolo 35^{bis}.

⁸ L'articolo 31 si applica parimenti alle rendite di vecchiaia delle persone vedove e divorziate fissate secondo il vecchio diritto se ciò dà rendite più elevate. Esso si applica per analogia alle rendite ricalcolate sotto il vecchio diritto in seguito a un divorzio o a un nuovo matrimonio. Le rendite così aumentate sono versate soltanto

su richiesta e al più presto a partire dall'entrata in vigore della presente modificazione.

⁹ Un accreditato transitorio giusta il capoverso 3 è accordato, quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente modificazione, alle persone divorziate la cui rendita semplice di vecchiaia era stata fissata unicamente in base ai loro redditi e senza prendere in considerazione gli accrediti per compiti educativi.

¹⁰ I nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori. Il Consiglio federale emana disposizioni relative alle modalità di calcolo.

d. Aumento dell'età di pensionamento delle donne e introduzione della rendita anticipata

¹ L'età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni quattro anni dopo l'entrata in vigore della decima revisione dell'AVS e a 64 anni otto anni dopo la sua entrata in vigore.

² Il versamento anticipato della rendita è introdotto:

- a. al momento dell'entrata in vigore della decima revisione dell'AVS, al compimento dei 64 anni per gli uomini;
- b. quattro anni dopo l'entrata in vigore, al compimento dei 63 anni per gli uomini e dei 62 anni per le donne.

³ Le rendite di donne che si avvalgono della facoltà di anticipare la rendita tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2009 sono ridotte della metà del tasso di riduzione giusta l'articolo 40 capoverso 3.

e. Soppressione della rendita completiva per la moglie nell'AVS

¹ L'età minima richiesta per la moglie che pretende una rendita completiva, giusta il previgente articolo 22^{bis} capoverso 1, è adeguata come segue: per ogni anno civile trascorso a partire dell'entrata in vigore del nuovo articolo 22^{bis} capoverso 1, il previgente limite di età di 55 anni è aumentato di un anno.

² La rendita completiva a favore della moglie accordata ad un assicurato che beneficia di una rendita di vecchiaia anticipata dev'essere ridotta conformemente all'articolo 40 capoverso 3.

f. Nuove disposizioni concernenti la rendita per vedove e introduzione della rendita per vedovi

¹ Il diritto alla rendita vedovile per le donne divorziate che hanno compiuto i 45 anni il 1° gennaio 1997 è retto dalle disposizioni attualmente vigenti se non sussiste nessun diritto alla prestazione giusta il nuovo articolo 24a.

² Per quanto i nuovi disposti diano diritto a una prestazione, gli articoli 23–24a e 33 si applicano anche agli eventi assicurati verificatisi prima del 1° gennaio 1997. Nondimeno, le prestazioni sono concesse solo su richiesta e al più presto a partire dall'entrata in vigore.

g. Mantenimento del diritto previgente

¹ L'articolo 2 del decreto federale del 19 giugno 1992⁴²⁸ concernente il miglioramento delle prestazioni AVS e AI e il loro finanziamento si applica anche dopo il 31 dicembre 1995 per le rendite il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio 1997. L'articolo 2 si applica per analogia anche agli assicurati celibi.

² L'attuale articolo 29^{bis} capoverso 2 si applica agli anni di contributo precedenti il 1° gennaio 1997, anche se la rendita è fissata dopo l'entrata in vigore della decima revisione.

³ I datori di lavoro che il 1° gennaio 1997 hanno versato essi stessi le rendite ai dipendenti o ai loro superstiti conformemente all'articolo 51 capoverso 2 possono continuare a versare le rendite alle stesse condizioni.

h. Prestazioni accordate a cittadini di Stati che non hanno concluso convenzioni di sicurezza sociale con la Svizzera

L'articolo 18 capoverso 2 si applica anche qualora l'evento assicurato si sia verificato prima del 1° gennaio 1997, purché i contributi AVS non siano già stati rimborsati all'assicurato. Il diritto alla rendita ordinaria sorge tuttavia al più presto con l'entrata in vigore. L'articolo 18 capoverso 3 si applica per le persone alle quali i contributi AVS non sono ancora stati rimborsati e il cui diritto al rimborso non è ancora caduto in prescrizione.

Disposizioni finali della modifica del 19 marzo 1999⁴²⁹

¹ Il decreto federale del 4 ottobre 1985⁴³⁰ che stabilisce i contributi, federale e cantonale, all'assicurazione vecchiaia e superstiti è abrogato.

² ...⁴³¹

Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 2000⁴³²

¹ I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato membro della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente all'entrata in vigore della presente legge possono restarlo durante 6 anni consecutivi al massimo a contare dall'entrata in vigore della presente legge⁴³³. Quelli di loro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono restare assicurati fino all'età legale del pensionamento.

⁴²⁸ [RU 1992 1982, 1995 510 3517 n. I 5]

⁴²⁹ RU 1999 2374 n. I 9 2385 cpv. 2 n. 2 lett. d; FF 1999 3

⁴³⁰ [RU 1985 2006, 1996 3441]

⁴³¹ Abrogato dal n. I 12 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1633; FF 2003 4857).

⁴³² RU 2000 2677; FF 1999 4303

⁴³³ In vigore dal 1° apr. 2001.

² I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato al di fuori della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente al momento dell'entrata in vigore della presente legge⁴³⁴ possono restarlo finché adempiono le condizioni d'assicurazione.

³ Le prestazioni assistenziali attualmente versate agli Svizzeri all'estero continuano a esserlo dopo l'entrata in vigore della presente legge fino a concorrenza dell'ammontare ricevuto finora, fintantoché essi adempiono le condizioni in materia di reddito.

Disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001⁴³⁵

¹ Le persone assoggettate all'assicurazione facoltativa al momento dell'entrata in vigore della legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Accordo del 21 giugno 2001⁴³⁶ di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che risiedono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia possono rimanere assoggettate a detta assicurazione durante sei anni consecutivi al massimo a decorrere dall'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001⁴³⁷. Chi ha già compiuto 50 anni al momento dell'entrata in vigore di detta modifica può rimanere assicurato fino all'età legale di pensionamento.

² Le prestazioni assistenziali attualmente versate ai cittadini svizzeri che vivono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia continueranno ad esserlo anche dopo l'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001, a concorrenza dell'importo che ricevevano fino a quel momento, fintanto che adempieranno le condizioni in materia di redditi.

Disposizione finale della modifica del 19 dicembre 2003⁴³⁸

Disposizioni finali della modifica del 17 dicembre 2004⁴³⁹

¹ Le persone che vivono a Cipro, in Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia o Ungheria e sono assicurate facoltativamente all'entrata in vigore del Protocollo del 26 ottobre 2004⁴⁴⁰ relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della Comunità europea, possono restarlo durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall'entrata in vigore del Protocollo. Coloro che hanno già compiuto il 50° anno di

⁴³⁴ In vigore dal 1° apr. 2001.

⁴³⁵ RU **2002** 685; FF **2001** 4435

⁴³⁶ RS **0.632.31**

⁴³⁷ In vigore dal 1° giu. 2002.

⁴³⁸ RU **2004** 1633. Abrogate dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

⁴³⁹ RU **2006** 979; FF **2004** 5203 5863

⁴⁴⁰ RU **2006** 995

età al momento dell'entrata in vigore della presente modifica possono restare assicurati fino all'età legale del pensionamento.

² Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti a Cipro, in Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia o Ungheria, continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l'entrata in vigore del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della CE, finché adempiono le condizioni di reddito.

Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 2006⁴⁴¹

¹ A tutte le persone che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono in possesso di numeri d'assicurato secondo il diritto anteriore è assegnato un nuovo numero d'assicurato.

² Il Consiglio federale disciplina i casi nei quali dopo l'entrata in vigore della presente modifica può essere assegnato un numero d'assicurato secondo il diritto anteriore.

³ I servizi e le istituzioni che non adempiono le condizioni per poter utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato secondo il nuovo diritto possono continuare a utilizzare il numero d'assicurato secondo il diritto anteriore per un periodo di cinque anni.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 ottobre 2006⁴⁴²

¹ Fino all'entrata in vigore di un disciplinamento cantonale relativo al finanziamento dell'assistenza e delle cure a domicilio, i Cantoni fissano il sussidio alle istituzioni private di utilità pubblica (Spitex) che ricevevano sussidi AVS conformemente all'articolo 101^{bis} del diritto previgente, sulla base dei salari dell'anno precedente e dell'aliquota percentuale determinante per l'ammontare del contributo nell'anno civile prima dell'entrata in vigore della legge federale del 6 ottobre 2006⁴⁴³ che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Essi pagano inoltre 30 franchi per ogni giornata di permanenza nell'istituto diurno e un franco per ogni pasto consegnato.

² ...⁴⁴⁴

⁴⁴¹ RU 2007 5259; FF 2006 471

⁴⁴² RU 2007 5779; FF 2005 5349

⁴⁴³ RU 2007 5779

⁴⁴⁴ Abrogato dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5953; FF 2007 607).

Disposizioni transitorie della modifica del 13 giugno 2008⁴⁴⁵

¹ Le persone che vivono in Bulgaria o in Romania e sono assicurate facoltativamente all'entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 2008⁴⁴⁶ relativo all'estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della Comunità europea (Bulgaria e Romania), possono restarlo durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall'entrata in vigore del Protocollo. Coloro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell'entrata in vigore della presente modifica possono restare assicurati fino all'età legale del pensionamento.

² Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti in Bulgaria o in Romania continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l'entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 2008 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della CE (Bulgaria e Romania), fintantoché adempiono le condizioni di reddito.

Disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011⁴⁴⁷**Computo delle deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale**

L'articolo 9 capoverso 4 si applica a tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

Disposizioni transitorie della modifica del 17 giugno 2016⁴⁴⁸

¹ Le persone che risiedono in Croazia e sono assicurate facoltativamente, all'entrata in vigore del Protocollo del 4 marzo 2016⁴⁴⁹ all'Accordo del 21 giugno 1999⁴⁵⁰ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, a seguito della sua adesione all'Unione europea, possono restare assicurate durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall'entrata in vigore di detto Protocollo. Chi ha già compiuto 50 anni al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, può restare assicurato fino all'età legale di pensionamento.

² Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti in Croazia continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l'entrata in vigore di detto Protocollo, finché essi adempiono le condizioni in materia di reddito.

⁴⁴⁵ RU 2009 2411; FF 2008 1823

⁴⁴⁶ RS 0.142.112.681.1

⁴⁴⁷ RU 2011 4745; FF 2011 497

⁴⁴⁸ RU 2016 5233; FF 2016 1899

⁴⁴⁹ RU 2016 5251

⁴⁵⁰ RS 0.142.112.681

Allegato

Tariffa dei dazi sui tabacchi⁴⁵¹

⁴⁵¹ Abrogata dall'art. 46 lett. a della LF del 21 mar. 1969 sull'imposizione del tabacco, con effetto dal 1° gen. 1970 (RU **1969** 663; FF **1968** II 580).

